



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1128 della Commissione, del 9 agosto 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1129 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva l'acetamiprid come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18⁽¹⁾** 4
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1130 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva la cipermetrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18⁽¹⁾** 8
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1131 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva il penflufen come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8⁽¹⁾** 12
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1132 della Commissione, del 13 agosto 2018, che autorizza la modifica della denominazione e del requisito specifico in materia di etichettatura del nuovo alimento zeaxantina sintetica a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione⁽¹⁾** 15
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1133 della Commissione, del 13 agosto 2018, che autorizza l'immissione sul mercato delle parti aeree essiccate di *Hoodia parviflora* quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione⁽¹⁾** 18

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/1134 della Commissione, del 5 luglio 2018, relativa all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ad appalti aggiudicati per determinate attività connesse alla fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas naturale in Repubblica ceca [notificata con il numero C(2018) 4194] ⁽¹⁾** 23
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2018) 5009] ⁽¹⁾** 40
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità [notificata con il numero C(2018) 5243] ⁽¹⁾** 48
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 della Commissione, del 10 agosto 2018, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno utilizzato per il trasporto di prodotti originari di alcuni paesi terzi [notificata con il numero C(2018) 5245]** 54

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1128 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce l'apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine, compresi quelli originari dell'Islanda.
- (2) L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 stabilisce che i contingenti tariffari aperti dallo stesso regolamento siano gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Il 23 marzo 2017 l'Unione europea e l'Islanda hanno firmato un accordo in forma di scambio di lettere (di seguito «l'accordo») relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli. La firma dell'accordo a nome dell'Unione è stata autorizzata dalla decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio ⁽⁴⁾ e la sua conclusione dalla decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (4) Ai sensi dell'allegato V dell'accordo, l'Unione ha modificato il regolamento (UE) n. 1354/2011 mediante il regolamento (UE) 2018/562 ⁽⁶⁾. Tale modifica ha aumentato i quantitativi dei contingenti esenti da dazi preesistenti di cui beneficiava l'Islanda per le carni ovine e caprine di cui alle voci tariffarie 0204 e 0210 e ha, inoltre, aperto un contingente tariffario annuo dell'Unione esente da dazi per le carni ovine trasformate classificate nella sottovoce 1602 90.
- (5) I quantitativi di contingenti di carni ovine e caprine gestiti conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 sono espressi in equivalente peso carcassa, mentre l'accordo stabilisce che i quantitativi sono espressi in tonnellate di prodotti. È quindi opportuno prevedere che i contingenti tariffari dell'Unione fissati

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (GUL 338 del 21.12.2011, pag. 36).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio, del 14 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GUL 324 del 30.11.2016, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/562 della Commissione, del 9 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (GUL 94 del 12.4.2018, pag. 4).

dall'accordo siano gestiti nel quadro di un regolamento distinto da adottare, al fine di garantire la corretta gestione dei contingenti conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Di conseguenza, è opportuno sopprimere contestualmente tali contingenti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011, sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013.

- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011.
- (7) Il nuovo regolamento recante apertura dei contingenti tariffari di importazione per le carni ovine e caprine e per le carni ovine trasformate originarie dell'Islanda adottato a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicherà a decorrere dal 1° settembre 2018. Di conseguenza, è opportuno che le modifiche corrispondenti del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è così modificato:

- (1) all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera e) è soppressa;
- (2) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Günther OETTINGER
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (G.U. L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

ALLEGATO

«ALLEGATO

CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE PER LE CARNI OVINE E CAPRINE [in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa]

Codici NC	Dazi ad valorem (%)	Dazi specifici EUR/100 kg	Numero d'ordine in base al principio "primo arrivato, primo servito"				Origine	Volume annuo in tonnellate di equivalente peso carcassa
			Animali vivi (coefficiente = 0,47)	Carni disossate di agnelli ⁽¹⁾ (coefficiente = 1,67)	Carni disossate di montone e pecora ⁽²⁾ (Coefficiente = 1,81)	Carni non disossate e carcasse (coefficiente = 1,00)		
0204	Zero	Zero	—	09,2101	09,2102	09,2011	Argentina	23 000
			—	09,2105	09,2106	09,2012	Australia	19 186
			—	09,2109	09,2110	09,2013	Nuova Zelanda	228 254
			—	09,2111	09,2112	09,2014	Uruguay	5 800
			—	09,2115	09,2116	09,1922	Cile ⁽³⁾	8 000
			—	09,2121	09,2122	09,0781	Norvegia	300
			—	09,2125	09,2126	09,0693	Groenlandia	100
			—	09,2129	09,2130	09,0690	Isole Færøer	20
			—	09,2131	09,2132	09,0227	Turchia	200
			—	09,2171	09,2175	09,2015	Altri ⁽⁴⁾	200
			—	09,2178	09,2179	09,2016	<i>Erga omnes</i> ⁽⁵⁾	200
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90	10	Zero	09,2181	—	—	09,2019	<i>Erga omnes</i> ⁽⁵⁾	92

⁽¹⁾ E di capretto.⁽²⁾ E di capra, escluso il capretto.⁽³⁾ Il contingente tariffario per il Cile aumenta di 200 t/anno.⁽⁴⁾ Per "altri" si intendono tutti i paesi membri dell'OMC, con l'esclusione dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda, dell'Uruguay, del Cile, della Groenlandia e dell'Islanda.⁽⁵⁾ Per "Erga omnes" si intendono tutti i paesi di origine, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1129 DELLA COMMISSIONE**del 13 agosto 2018****che approva l'acetamiprid come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende l'acetamiprid.
- (2) L'acetamiprid è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», quale descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il Belgio è stato designato Stato membro relatore e la sua autorità di valutazione competente ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, il 27 luglio 2015.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 14 dicembre 2017 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente ⁽³⁾.
- (5) In base a tale parere, i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti acetamiprid possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (6) È pertanto opportuno approvare l'acetamiprid ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.
- (7) Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche conclude che l'acetamiprid soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza molto persistente (vP) e tossica (T) in conformità all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. L'acetamiprid soddisfa pertanto le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012 e dovrebbe essere considerato candidato alla sostituzione.
- (8) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, la durata dell'approvazione di un principio attivo considerato candidato alla sostituzione non dovrebbe essere superiore a sette anni.
- (9) Poiché l'acetamiprid soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza molto persistente (vP) in conformità all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, è opportuno che gli articoli trattati, che sono stati trattati con acetamiprid o che lo contengono, siano adeguatamente etichettati al momento dell'immissione sul mercato.
- (10) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Parere del comitato sui biocidi (BPC) in merito alla domanda di approvazione del principio attivo acetamiprid, tipo di prodotto: 18, ECHA/BPC/185/2017, adottato il 14 dicembre 2017.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'acetamiprid è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Acetamiprid	<p>Denominazione IUPAC: (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamide</p> <p>N. CE: Nessuno</p> <p>N. CAS: 135410-20-7</p>	99,0 % p/p	1° febbraio 2020	31 gennaio 2027	18	<p>L'acetamiprid è considerato candidato alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.</p> <p>Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo; 2) in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione: <ol style="list-style-type: none"> a) agli utilizzatori professionali; b) ai lattanti e ai bambini piccoli a seguito di esposizione secondaria quando il prodotto è nebulizzato da utilizzatori professionali; c) alle acque di superficie, ai sedimenti, al suolo, alle acque sotterranee per i prodotti applicati mediante nebulizzatore o pennello in stalle; d) alle acque di superficie, ai sedimenti, al suolo, alle acque sotterranee per i prodotti applicati mediante nebulizzazione all'aperto. 3) Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare gli LMR esistenti in conformità ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 470/2009 ⁽²⁾ o (CE) n. 396/2005 ⁽³⁾ e adottare opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo ⁽¹⁾	Data di approva- zione	Scadenza dell'ap- provazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
						<p>L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione:</p> <p>il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, che è stato trattato con l'acetamiprid o che lo contiene, provvede affinché l'etichetta apposta su detto articolo trattato contenga le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.</p>

⁽¹⁾ La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1130 DELLA COMMISSIONE**del 13 agosto 2018****che approva la cipermetrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Detto elenco comprende la cipermetrina.
- (2) La cipermetrina è stata oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il Belgio è stato designato Stato membro relatore e la sua autorità di valutazione competente ha presentato la relazione di valutazione, insieme alle sue raccomandazioni, il 15 aprile 2015.
- (4) In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 5 maggio 2017 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente ⁽³⁾.
- (5) In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti cipermetrina possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (6) È pertanto opportuno approvare la cipermetrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.
- (7) In uno studio analitico condotto durante la preparazione della valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione su varie opzioni per definire i criteri di individuazione degli interferenti endocrini ⁽⁴⁾ è stata inoltre rilevata la necessità di esaminare ulteriormente il potenziale di interferente endocrino della cipermetrina. Una valutazione delle proprietà di interferente endocrino potenziale della cipermetrina sarà effettuata anche nel contesto del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e le sue conclusioni sono attese entro la fine del 2018. A seconda dell'esito di tale valutazione, la Commissione valuterà la necessità di riesaminare l'approvazione della cipermetrina come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (8) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Parere del comitato sui biocidi (BPC) relativo alla domanda di approvazione del principio attivo cipermetrina, tipo di prodotto PT 18, ECHA/BPC/153/2017, adottato il 5 maggio 2017.

⁽⁴⁾ COM(2016) 350 final.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La cipermetrina è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Cipermetrina	Denominazione IUPAC: Cypermethrin <i>cis:trans</i> 40:60; (RS)- α -cyano-3 phenoxybenzyl-(1RS)- <i>cis,trans</i> -3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate N. CE: 257-842-9 N. CAS: 52315-07-8	≥ 92 % p/p Rapporto isomerico: <i>cis:trans</i> 40:60	1° giugno 2020	31 maggio 2030	18	Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo; 2) visti i rischi constatati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione: a) agli utilizzatori professionali; b) all'esposizione secondaria di lattanti e bambini piccoli; c) alle acque superficiali per: i) l'applicazione su superfici in ambienti interni e ii) le applicazioni su muri esterni e recinzioni in zone urbane; d) al suolo per: i) l'applicazione su superfici in ambienti interni; ii) le applicazioni su muri esterni in zone urbane e rurali e iii) le applicazioni su recinzioni in zone rurali; e) al sedimento per: i) l'applicazione su superfici, il trattamento di fessure, fenditure e barriere chimiche in ambienti interni e ii) le applicazioni su muri esterni e recinzioni in zone urbane; f) alle acque sotterranee per le applicazioni su muri esterni e recinzioni in zone urbane;

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
						3) per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, va verificata la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e vanno adottate opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che non vengano superati gli LMR applicabili.

⁽¹⁾ La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1131 DELLA COMMISSIONE
del 13 agosto 2018
che approva il penflufen come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 luglio 2015 l'autorità di valutazione competente del Regno Unito ha ricevuto una domanda di approvazione del principio attivo penflufen ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 «preservanti del legno», quale descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) Il 28 febbraio 2017 l'autorità di valutazione competente del Regno Unito ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il 14 dicembre 2017 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente ⁽²⁾.
- (4) In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti penflufen possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (5) È pertanto opportuno approvare il penflufen ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.
- (6) Poiché l'Agenzia europea per le sostanze chimiche conclude nel suo parere che il penflufen soddisfa i criteri per essere considerato molto persistente (vP) in conformità dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, è opportuno che gli articoli trattati che sono stati trattati con il penflufen o che lo contengono siano adeguatamente etichettati al momento dell'immissione sul mercato.
- (7) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il penflufen è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Parere del comitato sui biocidi (BPC) in merito alla domanda di approvazione del principio attivo penflufen, tipo di prodotto: 8, ECHA/BPC/184/2017, adottato il 14 dicembre 2017.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Penflufen	Denominazione IUPAC: 5-fluoro-1,3-dimethyl-N-{2- [(2RS)-4-methylpentan-2-yl] phenyl}-1H-pyrazole-4-car- boxamide N. CE: non disponibile N. CAS: 494793-67-8	980 g/kg [1:1 (R:S) rapporto di enantiomeri]	1° febbraio 2019	31 gennaio 2029	8	<p>Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo; 2) in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione: <ol style="list-style-type: none"> a) agli utilizzatori industriali e professionali; b) al suolo e alle acque sotterranee nel caso del legno trattato che sarà esposto frequentemente agli agenti atmosferici; 3) in considerazione dei rischi individuati per il suolo, le etichette e, se del caso, le schede dei dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che l'applicazione industriale avviene all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento, che subito dopo il trattamento il legno è conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque e che eventuali residui risultanti dall'applicazione del prodotto sono raccolti per essere riutilizzati o smaltiti. <p>L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione:</p> <p>il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato che è stato trattato con il penflufen o che lo contiene provvede affinché l'etichetta apposta su detto articolo trattato contenga le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.</p>

⁽¹⁾ La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1132 DELLA COMMISSIONE**del 13 agosto 2018****che autorizza la modifica della denominazione e del requisito specifico in materia di etichettatura del nuovo alimento zeaxantina sintetica a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione è tenuta a presentare una proposta di atto di esecuzione che autorizza l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e aggiorna l'elenco dell'Unione.
- (4) La zeaxantina naturale è una componente della normale alimentazione umana, in quanto è contenuta in molti frutti e verdure verdi come pure nel tuorlo d'uovo. Inoltre è attualmente utilizzata negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (5) La decisione di esecuzione 2013/49/UE della Commissione ⁽⁴⁾ ha autorizzato, in conformità del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, l'immissione sul mercato della zeaxantina sintetica quale nuovo ingrediente alimentare in integratori alimentari alla dose massima di 2 mg al giorno. La decisione di esecuzione 2013/49/UE autorizza a designare la zeaxantina sintetica con il nome di «Zeaxantina sintetica» sull'etichetta dei prodotti alimentari che la contengono.
- (6) Il 23 febbraio 2018 la società DSM Nutritional Products Europe («il richiedente») ha presentato alla Commissione una domanda di autorizzazione della modifica della denominazione e dei requisiti specifici in materia di etichettatura per la zeaxantina sintetica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. La domanda riguarda la soppressione del termine «sintetica» dalla denominazione del nuovo alimento, quale figurante nell'elenco dell'Unione, e dall'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono.
- (7) Il richiedente ritiene che la modifica della denominazione e dei requisiti in materia di etichettatura della zeaxantina sia necessaria al fine di mitigare i possibili effetti economici negativi che l'utilizzo del termine «sintetica» sull'etichetta degli integratori alimentari contenenti zeaxantina sintetica potrebbe provocare a motivo della connotazione negativa del termine «sintetica». Il richiedente sostiene inoltre che, molto probabilmente, gli operatori economici che immettono sul mercato integratori alimentari contenenti nuovi alimenti sintetici autorizzati sulla cui etichetta non figura il termine «sintetico» non si trovano ad affrontare tali potenziali effetti economici negativi.

⁽¹⁾ GUL 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GUL 183 del 12.7.2002, pag. 51).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2013/49/UE della Commissione, del 22 gennaio 2013, che autorizza l'immissione sul mercato della zeaxantina sintetica in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 21 del 24.1.2013, pag. 32).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

- (8) Per varie sostanze sintetiche attualmente autorizzate e figuranti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti esiste la controparte di origine naturale ed entrambe le forme sono utilizzate negli integratori alimentari. Tali sostanze sintetiche non sono tuttavia denominate «sintetiche» nell'elenco dell'Unione e non sono etichettate in tal senso. La modifica della denominazione e dell'etichettatura della zeaxantina sintetica garantirà la coerenza con la denominazione e l'etichettatura di tali sostanze sintetiche.
- (9) Non vi sono modifiche degli usi e dei livelli d'uso proposti della zeaxantina, se utilizzata come ingrediente in integratori alimentari. Le considerazioni in materia di sicurezza a sostegno dell'autorizzazione della zeaxantina sintetica mediante la decisione di esecuzione 2013/49/UE restano valide e pertanto la suddetta modifica non dà luogo a preoccupazioni sotto il profilo della sicurezza. Tenendo conto di tali fattori legittimi, le modifiche proposte sono conformi all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (10) L'attuazione del nuovo requisito in materia di etichettatura conformemente al presente regolamento di esecuzione potrebbe comportare cambiamenti per gli operatori economici che attualmente immettono sul mercato la zeaxantina sintetica. È quindi opportuno prevedere un periodo transitorio.
- (11) La direttiva 2002/46/CE stabilisce requisiti relativi agli integratori alimentari. La modifica della denominazione e del requisito specifico in materia di etichettatura per la zeaxantina dovrebbe essere autorizzata ferme restando le disposizioni di tale direttiva.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, riguardante la sostanza «zeaxantina», è modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento.
2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Gli integratori alimentari contenenti zeaxantina sintetica e conformi al regolamento (UE) 2015/2283, nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere immessi sul mercato fino al 3 settembre 2019 e rimanere sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 la voce «Zeaxantina» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura
« Zeaxantina »	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è 'zeaxantina'.
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	2 mg/giorno	

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1133 DELLA COMMISSIONE**del 13 agosto 2018****che autorizza l'immissione sul mercato delle parti aeree essiccate di *Hoodia parviflora* quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione è tenuta a prendere una decisione in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.
- (4) Il 21 ottobre 2014 la società Desert Labs, Ltd. («il richiedente») ha presentato all'autorità competente dell'Irlanda una domanda di immissione sul mercato dell'Unione delle parti aeree essiccate di *Hoodia parviflora* quale nuovo prodotto alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La domanda riguarda l'uso delle parti aeree essiccate di *Hoodia parviflora* in alimenti tra cui bevande, biscotti, prodotti dolciari, snack salati, minestre e brodi, tè, caffè e acqua. Tali parti sono inoltre destinate a essere utilizzate in integratori alimentari.
- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non è stata presa alcuna decisione definitiva entro il 1° gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283.
- (6) La domanda di immissione sul mercato dell'Unione delle parti aeree essiccate di *Hoodia parviflora* quale nuovo alimento è stata presentata a uno Stato membro in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma soddisfa anche i requisiti del regolamento (UE) 2015/2283.
- (7) Il 24 agosto 2015 l'autorità competente dell'Irlanda ha presentato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione essa è giunta alla conclusione che le parti aeree essiccate di *Hoodia parviflora* soddisfano i criteri per i nuovi prodotti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (8) Il 28 agosto 2015 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. Entro il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, alcuni Stati membri hanno formulato obiezioni motivate in relazione all'insufficiente caratterizzazione del nuovo alimento, alla valutazione limitata dell'allergenicità, ai dati insufficienti per escludere il rischio per i bambini di età superiore a 12 anni e alle informazioni insufficienti sulle specifiche, sulla stabilità, sulla valutazione della dose e sui dati tossicologici.

⁽¹⁾ GUL 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

- (9) Alla luce delle obiezioni formulate da alcuni Stati membri, il 25 gennaio 2016 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), chiedendole di effettuare una valutazione complementare delle parti aeree essiccate di *Hoodia parviflora* quale nuovo prodotto alimentare in conformità al regolamento (CE) n. 258/97.
- (10) Il 20 settembre 2017 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza delle parti aeree essiccate di *Hoodia parviflora* quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 ⁽¹⁾. Tale parere, sebbene elaborato e adottato dall'Autorità a norma del regolamento (CE) n. 258/97, è in linea con i requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
- (11) Nel suo parere l'Autorità non stabiliva la sicurezza delle parti aeree essiccate di *Hoodia parviflora* negli alimenti per gli usi e ai livelli d'uso proposti dal richiedente, in quanto la dose avrebbe superato il livello considerato sicuro (0,134 mg/kg di peso corporeo). L'Autorità ha tuttavia concluso che le parti aeree essiccate di *Hoodia parviflora* sono sicure per gli adulti se aggiunte agli integratori alimentari a una dose massima giornaliera di 9,4 mg, corrispondente al livello sicuro di assunzione per un adulto con un peso corporeo standard di 70 kg.
- (12) Tale parere presenta motivazioni sufficienti per stabilire che le parti aeree essiccate di *Hoodia parviflora* negli usi e ai livelli d'uso proposti, ove utilizzate come ingredienti in integratori alimentari, sono conformi all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (13) Il 24 gennaio 2018 il richiedente ha presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati protetti da proprietà industriale per due studi presentati a sostegno della domanda, segnatamente le relazioni concernenti lo studio di 14 giorni sulla tossicità orale per la determinazione delle dosi delle parti aeree essiccate di *Hoodia parviflora* ⁽²⁾ e lo studio di 90 giorni sulla tossicità orale ⁽³⁾, che sono serviti da base per l'analisi della dose di riferimento (BMD) e per la derivazione dei livelli di assunzione sicuri per l'uomo.
- (14) Il 18 febbraio 2018 l'Autorità ha ritenuto ⁽⁴⁾ che, nell'elaborare il proprio parere sulle parti aeree essiccate di *Hoodia parviflora* quale nuovo alimento, i dati provenienti dalla relazione concernente lo studio di 90 giorni sulla tossicità orale fossero serviti da base per l'analisi della BMD e la derivazione dei livelli di assunzione sicuri per l'uomo. Si ritiene pertanto che le conclusioni sulla sicurezza delle parti aeree essiccate di *Hoodia parviflora* non avrebbero potuto essere formulate senza i dati provenienti dalla relazione concernente tale studio.
- (15) Dopo aver sentito il parere dell'Autorità, la Commissione ha invitato il richiedente a presentare ulteriori chiarimenti sulla motivazione fornita circa la rivendicazione della proprietà industriale sullo studio e la richiesta di diritto esclusivo di riferimento a tale studio di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2015/2283.
- (16) Il richiedente ha inoltre dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva il diritto di proprietà industriale e il diritto esclusivo di riferimento allo studio in forza del diritto nazionale e che pertanto i terzi non potevano accedere legalmente a detto studio né utilizzarlo. La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ritenuto che quest'ultimo abbia sufficientemente dimostrato la conformità ai requisiti di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (17) Pertanto, come previsto all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, lo studio di 90 giorni sulla tossicità orale contenuto nel fascicolo del richiedente non dovrebbe essere utilizzato dall'EFSA a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È quindi opportuno limitare al richiedente, per un periodo di cinque anni, l'immissione sul mercato dell'Unione del nuovo alimento autorizzato dal presente regolamento.
- (18) Il fatto di limitare l'autorizzazione di tale nuovo alimento e del riferimento allo studio contenuto nel fascicolo del richiedente all'uso esclusivo di quest'ultimo non impedisce tuttavia ad altri richiedenti di presentare una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su informazioni ottenute legalmente a sostegno dell'autorizzazione conformemente al presente regolamento.
- (19) La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ stabilisce requisiti relativi agli integratori alimentari. L'uso delle parti aeree essiccate di *Hoodia parviflora* dovrebbe essere autorizzato ferme restando le disposizioni di tale direttiva.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ *The EFSA Journal* 2017;15(10):5002.

⁽²⁾ Desert Labs, 2012a, non pubblicata.

⁽³⁾ Desert Labs, 2012b, non pubblicata.

⁽⁴⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie, verbale della 83a sessione plenaria svoltasi il 7-8 febbraio 2018, approvato il 18 febbraio 2018 (<https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/180207-1-m.pdf>).

⁽⁵⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le parti aeree essiccate di *Hoodia parviflora*, come specificato nell'allegato del presente regolamento, sono inserite nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente:
società: Desert Labs, Ltd.;
indirizzo: Kibbutz Yotvata, 88820, Israele
è autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per lo stesso nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell'articolo 2 del presente regolamento o con il consenso di Desert Labs, Ltd.
3. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE.

Articolo 2

Lo studio contenuto nel fascicolo di domanda, in base al quale il nuovo alimento di cui all'articolo 1 è stato sottoposto a valutazione da parte dell'Autorità, che secondo il richiedente rispetta i requisiti stabiliti all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, non è utilizzato a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento senza il consenso di Desert Labs, Ltd.

Articolo 3

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

(1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita la seguente ultima colonna:

«Tutela dei dati»

(2) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita la seguente voce in ordine alfabetico:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti	Tutela dei dati
«Parti aeree essiccate di Hoodia parviflora»	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "parti aeree essiccate di <i>Hoodia parviflora</i> ".		Autorizzata in data 3 settembre 2018. L'inserimento si basa sulle prove e sui dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Desert Labs, Ltd. Kibbutz Yotvata, 88820 Israele. Durante il periodo di tutela dei dati, solo la società Desert Labs, Ltd è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento "parti aeree essiccate di <i>Hoodia parviflora</i> ", salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Desert Labs, Ltd. Scadenza della tutela dei dati: 3 settembre 2023»
	Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta	9,4 mg/giorno			

(3) nella tabella 2 (Specifiche) è inserita la seguente voce in ordine alfabetico:

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
«Parti aeree essiccate di Hoodia parviflora»	Descrizione/Definizione Parti aeree essiccate intere di <i>Hoodia parviflora</i> N.E.Br. (famiglia delle Apocinacee)

Nuovo alimento autorizzato	Specifica
	<p>Caratteristiche/Composizione</p> <p>Materiale vegetale: parti aeree di piante di almeno 3 anni di età Aspetto: polvere fine di colore da verde chiaro a marrone chiaro Solubilità (acqua): > 25 mg/ml Umidità: < 5,5 % A_w: < 0,3 pH: < 5,0 Proteine: < 4,5 g/100 g Grassi: < 3 g/100 g Carboidrati (comprese le fibre alimentari): < 80 g/100 g Fibre alimentari: < 55 g/100 g Zuccheri totali: < 10,5 g/100 g Ceneri: < 20 %</p> <p>Odigosidi</p> <p>P57: 5–50 mg/kg L: 1 000–6 000 mg/kg O: 500–5 000 mg/kg Totale: 1 500–11 000 mg/kg</p> <p>Metalli pesanti</p> <p>Arsenico: < 1,00 mg/kg Mercurio: < 0,1 mg/kg Cadmio: < 0,1 mg/kg Piombo: < 0,5 mg/kg</p> <p>Criteri microbiologici</p> <p>Conteggio della carica aerobica totale su piastra: < 10⁵ CFU/g <i>Escherichia coli</i>: < 10 CFU/g <i>Staphylococcus aureus</i>: < 50 CFU/g Coliformi totali: < 10 CFU/g Lieviti: ≤ 100 CFU/g Muffe: ≤ 100 CFU/g <i>Salmonella</i>: negativo/25 g <i>Listeria monocytogenes</i>: negativo/25 g CFU: unità formanti colonie».</p>

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1134 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2018

relativa all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ad appalti aggiudicati per determinate attività connesse alla fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas naturale in Repubblica ceca

[notificata con il numero C(2018) 4194]

(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica ceca,

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

1. FATTI

LA RICHIESTA

- (1) Il 2 novembre 2016 la Repubblica ceca (in appresso la «richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE (in appresso la «richiesta»).
- (2) La richiesta riguarda le seguenti attività come descritto nella stessa:
 - a) fornitura al dettaglio di energia elettrica a grandi clienti con «misurazione continua automatizzata» A o «misurazione continua manuale» B che ricevono offerte personalizzate dai fornitori (in appresso denominata «fornitura al dettaglio di energia elettrica a grandi clienti»);
 - b) fornitura al dettaglio di energia elettrica a piccoli clienti commerciali e civili con «misurazione non continua» C che ricevono offerte standardizzate dai fornitori (in appresso «fornitura al dettaglio di energia elettrica a piccoli clienti»);
 - c) fornitura al dettaglio di gas naturale a grandi clienti con: i) misurazione continua automatizzata con lettura remota (A) o mensile (B) che presentano un consumo annuale pari ad almeno 4,2 GWh; oppure con ii) misurazione non a intervallo con lettura mensile che presentano un consumo annuale compreso tra 0,63 e 4,2 GWh che in genere ricevono offerte personalizzate da fornitori (in appresso denominata «fornitura al dettaglio di gas naturale a grandi clienti»);
 - d) fornitura al dettaglio di gas naturale a piccoli clienti commerciali e civili con misurazione non a intervallo e letture diverse da quelle mensili, che presentano un consumo annuale inferiore a 0,63 GWh e ricevono di norma offerte standardizzate dai fornitori (in appresso denominata «fornitura al dettaglio di gas naturale a piccoli clienti»).
- (3) La richiesta era accompagnata da una lettera dell'autorità nazionale garante della concorrenza (ANC) della Repubblica ceca datata 30 settembre 2016 e da una lettera supplementare della medesima autorità datata 14 giugno 2017 (in appresso il «parere dell'ANC»).

⁽¹⁾ GUL 94 del 28.3.2014, pag. 243.

- (4) Nella lettera del 30 settembre 2016, che l'autorità nazionale garante della concorrenza ha emesso in risposta alla richiesta del ministero dell'Industria e del commercio ceco di un parere sulla domanda di esenzione delle vendite al dettaglio di energia elettrica e gas nella Repubblica ceca dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/25/UE, l'autorità nazionale garante della concorrenza ha osservato che la stessa «non disponeva di tempo sufficiente per eseguire un'indagine settoriale in tali contesti che avrebbe consentito di mappare la situazione in quei mercati al fine di rispondere» alla richiesta del ministero. Infine l'autorità nazionale garante della concorrenza ha formulato il seguente parere in detta lettera: «si può ritenere che un'esenzione nei mercati delle forniture di gas ed energia elettrica ai clienti finali nella Repubblica ceca ai sensi dell'articolo 34 non possa avere un effetto negativo sulla concorrenza economica in tali mercati. Tale conclusione formulata dall'Ufficio ⁽¹⁾ si basa sulla documentazione fornita dal ministero dell'Industria e del commercio. A tale riguardo, l'Ufficio si riserva il diritto di riesaminare il proprio parere nel caso in cui nei mercati in questione si verificano eventuali cambiamenti strutturali o cambiamenti fondamentali di altro tipo oppure qualora i dati che costituiscono la base delle informazioni fornite all'Ufficio vengano corretti.».
- (5) La lettera supplementare dell'autorità nazionale garante della concorrenza del 14 giugno 2017 era basata su «altre osservazioni presentate dalla Repubblica ceca [...] e sui dati forniti da un operatore di mercato indipendente (OTE), nonché da talune imprese operanti nei mercati rilevanti, tra le quali il gruppo ČEZ (ČEZ) e Pražská plynárenská». La lettera supplementare faceva riferimento in particolare a una serie di preoccupazioni sollevate dalla Commissione riguardo al mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica a piccoli clienti, come l'elevata concentrazione del mercato, le basse percentuali dei clienti che effettuano cambi e l'integrazione verticale del gruppo ČEZ. La lettera supplementare ha concluso che nulla impedisce a tutti i mercati soggetti alla richiesta di essere esentati dall'applicazione della direttiva.
- (6) La richiesta è stata inoltre accompagnata dalla relazione di un consulente ⁽²⁾ (in appresso denominata «relazione CRA»).
- (7) Il 31 gennaio 2017, il 24 marzo 2017, il 27 marzo 2017, il 21 aprile 2017, il 1° giugno 2017, il 28 giugno 2017 e il 21 dicembre 2017 la Commissione ha presentato alla richiedente delle richieste di informazioni supplementari alle quali quest'ultima ha risposto il 16 febbraio 2017, il 28 marzo 2017, il 31 marzo 2017, il 3 maggio 2017, il 10 maggio 2017, il 9 giugno 2017, il 1° agosto 2017 e il 12 aprile 2018. Inoltre, su richiesta della richiedente, la Commissione ha incontrato i rappresentanti della stessa il 31 gennaio 2017, il 28 febbraio 2017, il 29 marzo 2017, il 30 maggio 2017 e il 9 giugno 2017. Il 27 gennaio 2017 la richiedente ha fornito inoltre delle informazioni supplementari.

2. QUADRO GIURIDICO

- (8) La direttiva 2014/25/UE si applica all'aggiudicazione di appalti per lo svolgimento di attività relative alla fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas, salvo nei casi in cui a dette attività si applichi un'esenzione a norma dell'articolo 34 della stessa direttiva.
- (9) A norma della direttiva 2014/25/UE gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di una delle attività cui si applica la direttiva medesima non devono essere ad essa soggetti se l'attività in questione, nello Stato membro in cui è esercitata, è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'esposizione diretta alla concorrenza è valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato.

3. VALUTAZIONE

3.1. LIBERO ACCESSO AL MERCATO

- (10) Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro interessato ha attuato e applicato le norme della legislazione dell'Unione in materia che liberalizzano un determinato settore o parti di esso. Tale legislazione è elencata nell'allegato III della direttiva 2014/25/UE. Per quanto concerne il settore dell'energia elettrica si tratta della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Per quanto concerne il settore del gas naturale si tratta della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (11) La Repubblica ceca ha recepito le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE nella propria legislazione nazionale attraverso la legge n. 458/2000 sulle condizioni economiche e sull'esercizio dell'amministrazione statale nei mercati dell'energia (in appresso «legge sull'energia») ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Il termine «Ufficio» designa in questo caso l'autorità nazionale garante della concorrenza.

⁽²⁾ Relazione di Charles River and Associates del 9 ottobre 2016 intitolata «An Economic Assessment of the Extent of Competition on the Czech Markets for Retail supply of Electricity and Gas» (Valutazione economica della portata della concorrenza nei mercati cechi per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas).

⁽³⁾ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

⁽⁵⁾ Disponibile (in ceco) agli indirizzi: <https://www.zakonyprovidi.cz/cs/2000-458> e http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=458/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy.

- (12) Il 7 dicembre 2017 la Commissione ha indirizzato una lettera di costituzione in mora al ministro degli Affari esteri della Repubblica ceca (rif. procedura di infrazione n. 2017/2152) relativa allo scorretto recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE nell'ordinamento giuridico ceco. Dato che la presunzione di libero accesso al mercato di cui all'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2014/25/UE non si dovrebbe applicare a materie oggetto di una procedura di infrazione, con messaggio di posta elettronica del 21 dicembre 2017 la Commissione ha chiesto alla richiedente di presentare le proprie osservazioni in merito e spiegare se il mercato è liberamente accessibile di fatto e di diritto, conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/25/UE.
- (13) Nella sua risposta del 12 aprile 2018, la richiedente ha spiegato che il mercato è liberamente accessibile di fatto, adducendo i seguenti argomenti principali: il basso costo di ingresso, l'inesistenza di altri ostacoli all'ingresso, il gran numero di licenze concesse per il commercio di energia elettrica e gas ⁽¹⁾ e il gran numero di rivenditori al dettaglio attualmente attivi sui mercati per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas ⁽²⁾. Inoltre la richiedente ha spiegato che il modo in cui le disposizioni del diritto dell'Unione interessate dalla lettera di messa in mora erano riflesse nella legislazione nazionale non ha determinato alcuna restrizione di diritto all'accesso ai mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas. In tale contesto la richiedente ha inoltre sostenuto che le questioni specifiche sollevate nella procedura di infrazione non riguardavano l'accesso al mercato o erano solo potenzialmente connesse ad esso.
- (14) Per quanto concerne la questione se il mercato sia di fatto liberamente accessibile, la Commissione concorda con gli argomenti avanzati dalla richiedente e in particolare con l'esistenza di un gran numero di rivenditori al dettaglio attivi a livello nazionale nei mercati della fornitura al dettaglio di energia elettrica e nel mercato della fornitura al dettaglio di gas, indicazione questa del fatto che l'accesso al mercato è di fatto libero.
- (15) Per quanto riguarda la questione se l'accesso al mercato non sia limitato di diritto, la Commissione ha preso atto delle spiegazioni fornite dalla richiedente riguardo al modo in cui le preoccupazioni sollevate nella lettera di costituzione in mora sono state affrontate nella legislazione nazionale. La Commissione ha analizzato tali spiegazioni alla luce dei requisiti di cui alla direttiva 2014/25/UE, ossia, al fine di valutare se le disposizioni della legislazione nazionale e le preoccupazioni ad esse connesse e sollevate nella procedura di infrazione possano comportare di diritto una restrizione all'accesso al mercato ai sensi dell'articolo 34 della medesima direttiva. Dopo aver esaminato gli argomenti addotti dalla richiedente, la Commissione concorda con l'argomentazione alla base di tutte le spiegazioni della richiedente secondo la quale le questioni specifiche sollevate nel contesto della procedura di infrazione non riguardano direttamente l'accesso al mercato. La Commissione tiene altresì conto dell'argomento della richiedente secondo il quale è opportuno considerare il sistema giuridico ceco nel suo complesso, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di interpretare le disposizioni pertinenti della legislazione nazionale in maniera conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione. Di conseguenza, sebbene le preoccupazioni individuate nel contesto della procedura di infrazione continuino a persistere e, fatta salva tale procedura di infrazione, ai fini della presente decisione e della procedura di cui alla direttiva 2014/25/UE, la Commissione ritiene che l'accesso al mercato non sia limitato di diritto nel territorio della Repubblica ceca.
- (16) Sulla base delle conclusioni che precedono, la Commissione ritiene che la condizione di accesso illimitato al mercato, di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, sia soddisfatta nella fattispecie.

3.2. ESPOSIZIONE DIRETTA ALLA CONCORRENZA

- (17) L'esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata sulla base di vari indicatori, nessuno dei quali di per sé determinante. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un criterio da considerare è la quota di un determinato mercato detenuta dagli operatori principali. Date le caratteristiche dei mercati interessati, dovrebbero essere presi in considerazione anche altri criteri.
- (18) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di concorrenza e delle norme di altri settori della legislazione dell'Unione. In particolare, i criteri e la metodologia utilizzati per valutare l'esposizione diretta alla concorrenza a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE non sono necessariamente gli stessi utilizzati per la valutazione a norma dell'articolo 101 o 102 del TFUE o del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽³⁾. Il Tribunale ha statuito in questo senso in una sentenza recente ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ 388 licenze concesse per il commercio di energia elettrica e 229 licenze per il commercio di gas, (cfr. risposta della richiedente del 12 aprile 2018 alla richiesta di informazioni della Commissione del 21 dicembre 2017, pag. 1).

⁽²⁾ 71 fornitori attivi nella fornitura al dettaglio di energia elettrica e 68 fornitori attivi nella fornitura al dettaglio di gas (cfr. risposta della richiedente del 12 aprile 2018 alla richiesta di informazioni della Commissione del 21 dicembre 2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ Sentenza del 27 aprile 2016, *Österreichische Post AG/Commissione*, T-463/14, EU:T:2016:243, punto 28.

- (19) Va ricordato che lo scopo della presente decisione è stabilire se le attività oggetto della richiesta siano esposte a un livello di concorrenza tale (su mercati liberamente accessibili ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE) da garantire che, anche in assenza della disciplina introdotta dalle norme dettagliate sugli appalti di cui alla direttiva 2014/25/UE, gli appalti per l'esercizio delle attività in questione saranno aggiudicati secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, sulla base di criteri che permettano agli acquirenti di individuare la soluzione nel complesso più vantaggiosa sul piano economico.
- (20) In questo contesto è importante ricordare che, nei mercati interessati, non tutti gli operatori del mercato sono soggetti al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici. Di conseguenza le imprese non soggette al rispetto di tali norme, quando agiscono su tali mercati, disporrebbero normalmente della possibilità di esercitare una pressione concorrenziale sugli operatori del mercato soggetti invece al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici ⁽¹⁾.

MERCATI RILEVANTI DEL PRODOTTO

Fornitura al dettaglio di energia elettrica

- (21) Come rilevato dalla Commissione in passato ⁽²⁾, la fornitura al dettaglio di energia elettrica comprende la vendita complessiva di energia elettrica a clienti finali, ossia clienti civili e piccoli clienti industriali e commerciali (ad esempio, i clienti non soggetti a misurazione continua e connessi alla rete a bassa tensione ⁽³⁾), da un lato, e grandi clienti industriali e commerciali (ossia clienti «soggetti a misurazione ogni mezz'ora» e solitamente collegati a reti di alta e media tensione ⁽⁴⁾), dall'altro.
- (22) Nella sua prassi decisionale, anche l'autorità nazionale ceca garante della concorrenza ⁽⁵⁾ ha preso in considerazione una segmentazione del mercato al dettaglio in base alle diverse categorie di clienti finali, tuttavia alla fine ha lasciato aperta tale definizione.
- (23) La richiedente distingue tre categorie di clienti:
- a) grandi clienti commerciali, individuati come: i) clienti soggetti a «misurazione continua automatizzata», ossia sostanzialmente clienti misurati in base al carico collegati alla rete ad alta e media tensione; e ii) clienti soggetti a «misurazione continua manuale», ossia sostanzialmente clienti collegati alla rete a bassa tensione ⁽⁶⁾. In genere i clienti di grandi dimensioni ricevono offerte personalizzate dai fornitori o acquistano energia elettrica direttamente sulle borse merci. Nel 2015 rappresentavano circa il [...] ⁽⁷⁾ del consumo totale di energia elettrica, ossia, in volume, [...] TWh su [...] TWh ⁽⁸⁾;
 - b) piccoli clienti commerciali e clienti civili, individuati tramite l'applicazione di una «misurazione non continua». Tali clienti ricevono offerte standardizzate dai fornitori e sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica sin dal 2006. Nel 2015 questa categoria di clienti rappresentava circa il [...] del consumo totale di energia elettrica, ossia, in volume, [...] TWh su [...] TWh ⁽⁸⁾;
 - c) altri clienti. Questa terza categoria è costituita da grandi clienti commerciali quali ad esempio gli operatori delle zone di distribuzione locale ⁽⁹⁾ che sono allo stesso tempo produttori e rivenditori al dettaglio di energia elettrica, nonché parchi industriali collegati a tali zone. Questi grandi clienti possono acquistare energia elettrica da fornitori diversi dagli operatori delle zone di distribuzione locale, di conseguenza, rientrano nella categoria dei grandi clienti di cui sopra. Nel 2015 questa terza categoria di clienti rappresentava circa il [...] % del consumo totale di energia elettrica, ossia, in volume, [...] TWh su [...] TWh.
- (24) Alla luce dei fattori elencati nei considerando da 21 a 23, al fine di valutare se siano soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE e fatta salva l'applicazione di altre norme del diritto

⁽¹⁾ Secondo la richiedente, nei mercati soggetti alla presente richiesta, soltanto ČEZ Prodej e Pražská plynárenská («PP») sono enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE e, pertanto, soggetti al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.

⁽²⁾ Caso COMP/M.3440 — EDP/ENI/GDP, considerando 56.

⁽³⁾ Cfr. caso COMP/M.6225 Molaris/Commerz Real/RWE/Amprion, del 23 agosto 2011; COMP/M.5467 RWE/Essent, del 23 giugno 2009.

⁽⁴⁾ Cfr. casi COMP/M.5512 Electrabel/E.ON, del 16 ottobre 2009; COMP/M.5496 Vattenfall/Nuon Energy, del 22 giugno 2009.

⁽⁵⁾ Decisione dell'autorità nazionale ceca garante della concorrenza n. ÚOHS-S0830/2015/KS-45620/2015/840/JMè del 21 dicembre 2015, nel caso BOHEMIA ENERGY entity s.r.o./Europe Easy Energy a.s.; decisione dell'autorità nazionale ceca garante della concorrenza n. ÚOHS-S0438/2016/KS-28103/2016/840/LBř del 7 luglio 2016 nel caso BOHEMIA ENERGY entity s. r. o./RIGHT POWER, a. s..

⁽⁶⁾ Cfr. relazione CRA, pagina 17, ultimo paragrafo.

⁽⁷⁾ [...] informazioni riservate.

⁽⁸⁾ Cfr. relazione CRA, pagina 18, tabella 3.

⁽⁹⁾ La richiedente ha spiegato che le zone di distribuzione locale sono state avviate come sito di produzione di uno specifico grande cliente industriale che nel tempo ha trasformato detto sito di produzione in un parco industriale che comprende i propri impianti di produzione nonché altri stabilimenti di produzione di grandi clienti industriali ospitati dal cliente industriale che dispone del sito di produzione storico.

dell'Unione, sono individuati i seguenti mercati rilevanti del prodotto per la presente decisione, con riferimento alla fornitura al dettaglio di energia elettrica nella Repubblica ceca: a) fornitura al dettaglio di energia elettrica al dettaglio a grandi clienti (grandi consumatori industriali e commerciali soggetti a misurazione continua, compresi quelli della terza categoria di cui al considerando 23, lettera c)]; e b) fornitura al dettaglio di energia elettrica a piccoli clienti (clienti civili e piccoli clienti commerciali soggetti a misurazione non continua).

Fornitura al dettaglio di gas naturale

- (25) Per quanto concerne la fornitura al dettaglio di gas, la Commissione distingue tra l'approvvigionamento di gas naturale a piccoli clienti e quello a favore di grandi clienti, che sono suddivisi in grandi clienti industriali e centrali elettriche ⁽¹⁾.
- (26) Nella sua decisione nel caso M.4238 E.ON/PP ⁽²⁾ relativa al mercato ceco della fornitura al dettaglio di gas, la Commissione ha lasciato aperta tale definizione, poiché l'operazione in questione non ha suscitato preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza nel contesto di nessuna definizione alternativa.
- (27) Nella sua prassi decisionale ⁽³⁾, anche l'autorità nazionale ceca garante della concorrenza ha preso in considerazione una segmentazione del mercato della fornitura al dettaglio di gas in base alle diverse categorie di clienti finali, tuttavia alla fine ha lasciato aperta tale definizione.
- (28) Per la fornitura di gas la richiedente distingue inoltre tra clienti grandi e piccoli. Tra i grandi clienti della fornitura di gas ⁽⁴⁾ si annoverano clienti commerciali: i) soggetti a misurazione continua automatizzata con lettura remota (A) o mensile (B) e con un consumo annuale di almeno 4,2 GWh, oppure ii) soggetti a misurazione non a intervallo con lettura mensile e con un consumo annuale compreso tra 0,63 e 4,2 GWh. Solitamente tali clienti ricevono offerte personalizzate dai fornitori. I piccoli clienti sono invece clienti commerciali e civili soggetti a misurazione non a intervallo e a letture diverse da quelle mensili con un consumo annuale inferiore a 0,63 GWh. In genere tali clienti ricevono offerte standardizzate. Ciascuna categoria rappresenta circa la metà del consumo totale di gas.
- (29) Alla luce dei fattori elencati nei considerando da 25 a 28, al fine di valutare se siano soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE e fatta salva l'applicazione di altre norme del diritto dell'Unione, sono individuati i seguenti mercati rilevanti del prodotto: a) fornitura al dettaglio di gas naturale a grandi clienti; b) fornitura al dettaglio di gas naturale a piccoli clienti.

MERCATI GEOGRAFICI RILEVANTI

Fornitura al dettaglio di energia elettrica

- (30) In precedenza ⁽⁵⁾ la Commissione ha rilevato che la fornitura al dettaglio di energia elettrica a grandi clienti aveva dimensione nazionale e che, invece, per la fornitura al dettaglio di energia elettrica a piccoli clienti si potevano considerare mercati regionali più ristretti. Nella sua decisione nel caso M. 4238 E.ON/PP ⁽⁶⁾ relativa al mercato ceco al dettaglio, l'indagine di mercato ha confermato che nel caso del mercato al dettaglio dell'energia elettrica la dimensione era quanto meno nazionale. Tuttavia, l'esatta dimensione del mercato geografico è stata lasciata aperta. L'autorità nazionale ceca garante della concorrenza ha rilevato che la fornitura al dettaglio di energia elettrica a piccoli clienti ha dimensione nazionale ⁽⁷⁾.
- (31) Secondo la richiedente, attualmente vi sono circa 65 fornitori attivi con oltre 100 punti di consegna in grado di approvvigionare grandi e piccoli clienti commerciali e civili su base nazionale. Ciò indicherebbe una portata nazionale dei mercati di fornitura al dettaglio.
- (32) In Repubblica ceca vi sono tre zone di distribuzione, secondo la proprietà delle società di distribuzione ⁽⁸⁾. In considerazione delle elevate quote di mercato dei tre distributori regionali nelle rispettive zone di distribuzione, la Repubblica ceca è caratterizzata da una marcata dimensione regionale. Il gruppo ČEZ, attraverso la sua filiale ČEZ Distribuce, è il distributore di dimensioni maggiori con cinque delle otto reti di distribuzione di energia elettrica

⁽¹⁾ M. 4180 *Gaz de France/Suez*, considerando 63; M.3868 — *DONG/Elsam/Energi E2*, considerando 193 e seguenti; M. 3440 — *EDP/ENI/GDP* considerando 215 e seguenti; M.5740 — *Gazprom/A2 A/JOF*, considerando 17 e seguenti.

⁽²⁾ M.4238 E.ON/PP, considerando 16.

⁽³⁾ Decisione dell'autorità nazionale ceca garante della concorrenza n. ÚOHS-S0830/2015/KS-45620/2015/840/JMè del 21 dicembre 2015, nel caso BOHEMIA ENERGY entity s.r.o./Europe Easy Energy a.s.; decisione dell'autorità nazionale ceca garante della concorrenza n. ÚOHS-S0438/2016/KS-28103/2016/840/LBř del 7 luglio 2016 nel caso BOHEMIA ENERGY entity s. r. o./RIGHT POWER, a. s..

⁽⁴⁾ Questo mercato non include la fornitura a centrali elettriche alimentate a gas, le quali in genere acquistano il gas direttamente sulle borse dell'energia e ne ottengono la consegna acquistando la capacità del gasdotto.

⁽⁵⁾ M. 5496 — *Vattenfall/Nuon Energy*, considerando 15 e seguenti, M. 7778 — *Vattenfall/Engie/GASAG*, considerando 37.

⁽⁶⁾ M.4238 E.ON/PP, considerando 19 e 20.

⁽⁷⁾ Decisione sulla concentrazione ÚOHS-S492/2011/KS dell'autorità nazionale ceca garante della concorrenza.

⁽⁸⁾ Il gruppo ČEZ, l'ex operatore storico ceco del settore dell'elettricità e attualmente ancora di proprietà statale, possiede cinque delle otto reti di distribuzione dell'energia elettrica; due delle reti di distribuzione sono di proprietà di E.ON, mentre la compagnia di distribuzione elettrica nella zona della capitale è di proprietà di Prazska energetika a.s. («PRE»), un'impresa di proprietà di EnBW e della città di Praga e controllata da EnBW. Cfr. relazione CRA, paragrafo 2, pag. 1.

che rappresentano circa [...] di tutta l'elettricità consumata nella Repubblica ceca; in confronto, [...] del consumo di energia elettrica deriva dalla zona di distribuzione di E.ON, solo [...] risulta dalla zona di distribuzione di PRE, mentre il resto è relativo alla zona di distribuzione locale ⁽¹⁾. In totale, circa il [...] % di tutti i punti di consegna si trova nella zona di ČEZ Distribuce. Non tutti questi punti sono serviti da ČEZ Prodej (il ramo aziendale del gruppo ČEZ dedicato alla fornitura al dettaglio); tuttavia ČEZ Prodej approvvigiona la grande maggioranza ([...] %) dei piccoli clienti commerciali e dei clienti civili nella propria zona di distribuzione ⁽²⁾.

- (33) A livello nazionale, ČEZ Prodej serve [...] milioni di punti di consegna per clienti civili, corrispondenti a una quota di mercato pari a circa [...] % in termini di punti di consegna.
- (34) Un altro elemento che indicherebbe condizioni di concorrenza non omogenee tra le tre zone di distribuzione sarebbe il fatto che PRE addebita circa il [...] % in più per la componente energetica rispetto alla tariffa standard applicata nella propria zona. La richiedente giustifica tale differenza di prezzo in considerazione della presenza della filiale a basso costo di PRE (Yello Energy) al di fuori della propria zona, tuttavia sostiene che ČEZ Prodej e E.ON addebitino prezzi identici per la componente energetica della tariffa nelle tre zone in esame ⁽³⁾.
- (35) Al fine di valutare se siano soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE e fatta salva l'applicazione di altre norme del diritto dell'Unione; e in considerazione del fatto che esiste un gran numero di rivenditori al dettaglio che operano a livello nazionale, la portata geografica della fornitura al dettaglio di energia elettrica a clienti finali nella Repubblica ceca può essere considerata nazionale tanto per i clienti grandi quanto per quelli piccoli. Ciò non esclude tuttavia che possano essere presenti anche marcati elementi regionali.

Fornitura al dettaglio di gas naturale

- (36) In precedenza la Commissione ha stabilito che i mercati della fornitura al dettaglio di gas, ivi compresi quelli per i piccoli clienti, hanno dimensione nazionale ⁽⁴⁾.
- (37) Nella sua decisione nel caso M.4238 E.ON/PP ⁽⁵⁾ relativa al mercato ceco al dettaglio, la Commissione ha lasciato aperta tale definizione, poiché l'operazione in questione non ha suscitato preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza nel contesto di nessuna definizione alternativa.
- (38) Da una prospettiva geografica, nella sua precedente prassi ⁽⁶⁾, l'autorità nazionale ceca garante della concorrenza ha considerato che i mercati rilevanti del prodotto nel settore della fornitura al dettaglio di gas avevano dimensione nazionale.
- (39) Stando alle informazioni più recenti, attualmente vi è un gran numero di fornitori attivi ⁽⁷⁾ nel mercato ceco della fornitura al dettaglio di gas. Secondo la richiedente tali fornitori sono in grado di approvvigionare clienti grandi e piccoli a livello nazionale.
- (40) Così come avviene per l'energia elettrica, la distribuzione del gas in Repubblica ceca è suddivisa in tre zone di distribuzione, in base alla proprietà delle società di distribuzione ⁽⁸⁾. Per quanto concerne la fornitura al dettaglio di gas ai clienti civili, la Commissione rileva un comportamento analogo a quello in essere nel settore dell'energia elettrica per quanto riguarda le quote di mercato dei distributori di gas storici per zona di distribuzione. Nel 2015, queste quote di mercato erano pari a circa [...] % per RWE, [...] % per PP e [...] % per E.ON ⁽⁹⁾. Tuttavia, le quote di mercato di queste imprese sono più diluite a livello nazionale per quanto riguarda la fornitura di gas a grandi clienti ⁽¹⁰⁾.
- (41) La componente energetica del prezzo del gas non è regolamentata ed è fissata dalle società di distribuzione locali nelle tre zone di distribuzione. L'analisi della richiedente mostra che la fissazione dei prezzi della componente energetica tanto di PP quanto di RWE in relazione al prezzo totale del gas è la medesima nelle tre zone di distribuzione, mentre E.ON ha prezzi identici nelle zone di PP e RWE, ma leggermente inferiori (meno del [...] %) nella propria zona ⁽¹¹⁾. Alla luce di ciò, la richiedente sostiene che il mercato al dettaglio del gas ha dimensione nazionale.

⁽¹⁾ Cfr. relazione CRA, tabella 1, pag. 6.

⁽²⁾ Cfr. relazione CRA, tabella 8, pag. 23.

⁽³⁾ Cfr. relazione CRA, tabella 9, pagg. 23-24.

⁽⁴⁾ M.3696 – E.ON/MOL (2005), considerando 138 e 140.

⁽⁵⁾ M.4238 E.ON/PP, considerando 16.

⁽⁶⁾ Caso S830/2015/KS, *Bohemia Energy entity s.r.o./Europe Easy Energy a.s.*; caso S713/2016/KS, *Bohemia Energy entity s.r.o/X Energie s.r.o.*

⁽⁷⁾ La relazione nazionale 2016 dell'ufficio di regolamentazione per il settore energetico indica che nel 2016 vi erano 98 operatori attivi che fornivano gas ai clienti nella Repubblica ceca. (https://www.ery.cz/documents/10540/488714/NR_ERU_2016/3e05aa8c-0a79-4c3c-9389-6d0c3c313e1e).

⁽⁸⁾ Cfr. relazione CRA, paragrafo 2, pag. 1.

⁽⁹⁾ Cfr. relazione CRA, pagina 31, tabella 17.

⁽¹⁰⁾ Ossia [...] % per RWE e [...] % tanto per PP quanto per E.ON (cfr. relazione CRA, pagina 22, tabella 7). Tuttavia, secondo dati più recenti, nel 2016, RWE controllava il [...] %; PP il [...] % e E.ON il [...] % del mercato dei grandi clienti (cfr. risposta della richiedente del 12 aprile 2018 alla richiesta di informazioni della Commissione del 21 dicembre 2017, pagina 16).

⁽¹¹⁾ Cfr. relazione CRA, tabella 18, pag. 33.

- (42) Al fine di valutare se siano soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE e fatta salva l'applicazione di altre norme del diritto dell'Unione, e in considerazione del fatto che esiste un gran numero di rivenditori al dettaglio che operano a livello nazionale, il mercato geografico della fornitura al dettaglio di gas naturale a clienti finali nella Repubblica ceca può essere considerato nazionale tanto per i clienti grandi quanto per quelli piccoli. Ciò non esclude tuttavia che, come per la fornitura di energia elettrica, possano essere presenti anche elementi regionali.

Analisi del mercato

- (43) La Commissione ha adottato altre decisioni ⁽¹⁾ relative all'applicabilità delle esenzioni dalle norme sugli appalti alla fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas. Nel contesto di tali decisioni, la Commissione ha basato la sua valutazione in particolare sui seguenti criteri: numero di partecipanti al mercato in generale, quota di mercato combinata dei principali operatori, percentuale di consumatori finali che effettuano cambi di fornitore, liquidità dei mercati all'ingrosso e regolamentazione dei prezzi.

Fornitura al dettaglio di energia elettrica

- (44) Occorre innanzitutto sottolineare che, affinché un fornitore possa essere considerato un operatore credibile nel lungo termine che esercita una pressione concorrenziale effettiva a livello di fornitura al dettaglio in Repubblica ceca, lo stesso deve avere accesso a fonti concorrenziali di energia elettrica tramite la propria capacità di generazione oppure attraverso l'accesso a mercati all'ingrosso liquidi per tutti i prodotti all'ingrosso necessari in Repubblica ceca o all'estero mediante importazioni. In caso contrario i rivenditori al dettaglio dipendono dai loro concorrenti integrati verticalmente per il loro approvvigionamento di energia elettrica, il che significa che sono costantemente minacciati da una compressione dei margini la quale, a sua volta, limita notevolmente il vincolo concorrenziale che essi possono esercitare su fornitori integrati verticalmente quali ČEZ.
- (45) Al fine di valutare se la fornitura al dettaglio di energia elettrica sia direttamente esposta alla concorrenza, è quindi necessario considerare anche le condizioni di concorrenza nel mercato a monte della generazione, nonché della fornitura all'ingrosso di energia elettrica e la posizione degli operatori al suo interno ⁽²⁾.

Numero di operatori del mercato, quote di mercato dei principali operatori

- (46) Nel mese di giugno del 2017 vi erano 65 fornitori attivi che rifornivano oltre 100 punti di consegna nelle tre zone di distribuzione del gruppo ČEZ, di E.ON e di PRE. ČEZ Prodej è il fornitore di dimensioni maggiori tanto per i clienti grandi quanto per quelli piccoli, seguita da E.ON e PRE. Altri concorrenti detengono quote di mercato molto più esigue in termini di fornitura dei clienti finali.
- (47) Nelle sue precedenti decisioni ⁽³⁾ la Commissione ha ritenuto che, per quanto riguarda il mercato della fornitura al dettaglio di energia elettrica, la quota di mercato combinata delle tre maggiori imprese sia uno degli indicatori pertinenti per valutare la concentrazione del mercato ed esaminare la situazione generale della concorrenza. Dato che non tutti gli operatori del mercato sono soggetti alle norme sugli appalti pubblici, l'analisi si concentra principalmente sulla posizione di mercato e sui vincoli concorrenziali sui singoli operatori del mercato soggetti alle norme in materia di appalti pubblici, ossia, sostanzialmente, ČEZ Prodej e PP. Tuttavia ogni qualvolta sia importante comprendere il contesto del mercato nel quale operano ČEZ Prodej e PP, altri operatori del mercato sono inclusi nell'analisi (cfr. anche considerando 20). Altre misure di concentrazione possono altresì essere considerate pertinenti.

Fornitura al dettaglio di energia elettrica a grandi clienti

- (48) ČEZ Prodej rifornisce il [...] dei grandi clienti, ossia, in volume, circa [...] TWh su [...] TWh ⁽⁴⁾. Le sue quote di mercato per i grandi clienti sono state piuttosto stabili nel periodo 2012-2015 attestandosi a [...] % ⁽⁵⁾; tuttavia tali quote sono calate a [...] % nel 2016 ⁽⁶⁾. La Commissione osserva che tale calo è stato registrato durante lo

⁽¹⁾ Decisione (CE) 2007/141 della Commissione, del 26 febbraio 2007, in base alla quale l'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica alla produzione di energia elettrica e di gas in Inghilterra, Scozia e Galles (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 23) e decisione di esecuzione (UE) 2016/1674 della Commissione, del 15 settembre 2016, relativa all'esenzione della fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas in Germania dall'applicazione della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 253 del 17.9.2016, pag. 6).

⁽²⁾ Il mercato a monte relativo alla fornitura all'ingrosso di energia elettrica non è stato oggetto di indagini nelle precedenti decisioni ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, in quanto la situazione concorrenziale in questi mercati a monte non destava preoccupazioni per le ripercussioni a valle.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1674, considerando 37 e decisioni ivi citate.

⁽⁴⁾ Cfr. relazione CRA, tabella 3, pag. 18 e tabella 6, pag. 21.

⁽⁵⁾ Cfr. richiesta, pag. 32, tabella 3.

⁽⁶⁾ Per i grandi clienti industriali, se si includono gli operatori della zona di distribuzione locale, la quota di mercato di ČEZ Prodej sale da [...] % a [...] % (cfr. risposta del 1° agosto 2017 alla richiesta di informazioni della Commissione del 28 giugno 2017, tabella 2, pag. 8).

stesso anno in cui il gruppo ČEZ ha registrato diverse carenze in alcuni dei suoi reattori nucleari che hanno interessato circa il [...] della sua capacità nucleare, aspetto questo che conferma quanto l'accesso a fonti concorrenziali di energia elettrica rappresenti un fattore chiave per competere nei mercati al dettaglio. Inoltre non è possibile escludere che la quota di mercato di ČEZ Prodej pari al [...] % sarebbe maggiore in una o più regioni qualora venisse calcolata sulla base di un mercato geografico regionale, anziché nazionale, per i grandi clienti. Tuttavia i dati relativi alle quote di mercato locale per i grandi clienti collegati alla rete di ČEZ Prodej non sono stati forniti, sebbene fossero stati richiesti.

- (49) Nel periodo 2014-2016, le quote di mercato per i grandi clienti sono state piuttosto stabili anche nel caso di E.ON con circa il [...] % e nel caso di PRE con circa il [...] %.
- (50) A livello nazionale, la quota di mercato combinata dei tre principali operatori del mercato (ČEZ Prodej, E.ON e PRE) per i grandi clienti si attesta a circa il 60 % ⁽¹⁾ (l'HHI ⁽²⁾ calcolato per questo mercato è pari a 1 847 ⁽³⁾). Per quanto riguarda gli altri fornitori di grandi clienti, Bohemia Energy, CENTROPOL, RWE, Veolia Komodity, Lumius, EP Energy Trading, Slovenské elektrárne e Amper Market, sono tutti inferiori a [...] %.

Fornitura al dettaglio di energia elettrica a piccoli clienti

- (51) A livello nazionale, ČEZ Prodej rifornisce il [...] % dei piccoli clienti ⁽⁴⁾ in termini di consegne di volume; tuttavia, nella zona di distribuzione del gruppo ČEZ i piccoli clienti hanno consumato volumi maggiori, ossia [...] TWh su [...] TWh ⁽⁵⁾. Le quote di mercato di ČEZ Prodej per tali clienti sono state piuttosto stabili durante il periodo 2012-2015 attestandosi a [...] % ⁽⁶⁾. La Commissione osserva tuttavia che, secondo il parere dell'ANC, le quote di mercato di ČEZ Prodej sono diminuite negli ultimi 6 anni ⁽⁷⁾.
- (52) A livello locale, le quote di mercato degli operatori storici per i piccoli clienti sono elevate: negli anni 2014-2015, ČEZ Prodej e E.ON detenevano una quota di mercato pari a [...] % nelle rispettive zone di distribuzione, mentre PRE deteneva una quota di mercato pari al [...] % nella zona di Praga. La presenza dei tre principali fornitori in ciascuna delle rispettive zone degli altri fornitori era insignificante ([...] %) ⁽⁸⁾. Ciò conferma la presenza di mercati elementi regionali.
- (53) Nel periodo 2014-2016, le quote di mercato per i piccoli clienti sono state piuttosto stabili anche nel caso di E.ON con circa il [...] % e nel caso di PRE con circa il [...] %. A livello nazionale, la quota di mercato combinata dei tre principali operatori del mercato (ČEZ Prodej, E.ON e PRE) per i piccoli clienti si attesta a circa il 74 % ⁽⁹⁾ (l'HHI calcolato per questo mercato è pari a 2 664) ⁽¹⁰⁾. Il concorrente più immediato per tale categoria di piccoli clienti è Bohemia Energy con il [...] %.

Percentuali di consumatori finali che effettuano cambi di fornitore

- (54) Anche il numero di clienti che effettuano cambi di fornitore è considerato un indicatore rilevante di concorrenza effettiva. Si potrebbero individuare due tipologie di clienti che attuano cambi: quelli che effettuano un cambio esterno e quindi passano a un altro fornitore e quelli che effettuano un cambio interno, ossia variano tariffa o contratto rimanendo con il loro fornitore esistente. In una precedente decisione ⁽¹¹⁾, la Commissione ha analizzato principalmente i cambi esterni.

⁽¹⁾ A titolo di confronto, la decisione di esecuzione (UE) 2016/1674 ha rilevato che le quote di mercato combinate dei quattro maggiori rivenditori al dettaglio di energia elettrica in Germania erano pari al 33 %, mentre nella decisione (CE) 2010/403 della Commissione, del 14 luglio 2010, che esonera la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica nella «Zona Nord» dell'Italia e la vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione in Italia, dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 186 del 20.7.2010, pag. 44) relativa all'Italia, le quote di mercato combinate dei tre principali rivenditori al dettaglio di energia elettrica erano pari al 43,89 %. Nella decisione (CE) 2006/422 della Commissione, del 19 giugno 2006, in base alla quale l'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, si applica alla produzione e alla vendita di energia elettrica in Finlandia, escluse le isole (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 33) relativa alla Finlandia, tale quota di mercato era invece pari al 35-40 %.

⁽²⁾ HHI - indice Herfindahl-Hirschman.

⁽³⁾ Cfr. richiesta, pagina 7.

⁽⁴⁾ Cfr. per i piccoli clienti la tabella 10 della risposta della richiedente del 10 maggio 2017 alla richiesta di informazioni della Commissione del 21 aprile 2017.

⁽⁵⁾ Cfr. relazione CRA, tabella 3, pag. 18 in combinazione con la tabella 8, pag. 23.

⁽⁶⁾ Cfr. richiesta, tabella 3, pag. 32.

⁽⁷⁾ Cfr. parere dell'ANC, pag. 2.

⁽⁸⁾ Cfr. relazione CRA, tabella 8, pag. 23.

⁽⁹⁾ A titolo di confronto, la decisione di esecuzione (UE) 2016/1674 ha rilevato che le quote di mercato combinate dei quattro maggiori rivenditori al dettaglio di energia elettrica in Germania erano pari al 36 %. Nella decisione (CE) 2006/422 relativa alla Finlandia, tale quota di mercato era invece pari al 35-40 %.

⁽¹⁰⁾ Cfr. presentazione CRA alla DG COMP del 9 giugno 2017.

⁽¹¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1674.

Fornitura al dettaglio di energia elettrica a grandi clienti

- (55) La richiedente sostiene che le percentuali di cambi esterni siano relativamente elevate tra i grandi consumatori. Tuttavia, la percentuale di cambi esterni tra i clienti di grandi dimensioni è diminuita passando da circa il 30 % nel 2010 al 16 % nel 2015; la percentuale media di cambi esterni durante tali sei anni è stata pari al 22 % ⁽¹⁾. A titolo di confronto, in media le percentuali di cambi esterni sono più elevate in Repubblica ceca che in Germania (intorno all'11 %) ⁽²⁾ e inferiori rispetto a quelle in Italia (intorno al 32 %) ⁽³⁾. Secondo la richiedente, il cambiamento di fornitore di energia elettrica non comporta costi; i clienti direttamente collegati alla rete ad alta tensione organizzano la loro fornitura di energia elettrica tramite gare oppure acquistano direttamente energia elettrica sulle borse, il che può spiegare la loro tendenza a cambiare fornitore più spesso rispetto ai piccoli clienti (cfr. considerando da 56 a 59) ⁽⁴⁾.

Fornitura al dettaglio di energia elettrica a piccoli clienti

- (56) La richiedente sostiene che le percentuali di cambi esterni non siano elevate per i piccoli clienti, in considerazione di presunti livelli elevati di soddisfazione dei clienti e/o di rinegoziazioni contrattuali con il medesimo fornitore. La percentuale di cambi esterni per i piccoli clienti era pari a circa il 4,6 % nel 2015 (ossia il medesimo valore registrato nel 2010); la percentuale media di cambi esterni durante questi sei anni è stata pari al 5 % ⁽⁵⁾. Secondo la richiedente, i cambi esterni di fornitore di energia elettrica sono abbastanza semplici anche per i piccoli clienti. Secondo un'indagine realizzata tra i clienti effettuata dalla richiedente, i piccoli clienti nelle tre zone di distribuzione cambierebbero fornitore di energia elettrica «in risposta ad aumenti di prezzo pari al 5-10 %» ⁽⁶⁾.
- (57) Il parere dell'ANC ha indicato che, sulla scorta dell'indagine realizzata tra i clienti commissionata da ČEZ Prodej, i clienti sono molto sensibili ai prezzi e disposti a cambiare ⁽⁷⁾. Inoltre, il parere dell'ANC ha rilevato che «i fornitori hanno iniziato a offrire ai propri clienti sconti significativi in maniera da favorirne la fidelizzazione rispetto ai concorrenti» e di conseguenza, secondo i dati interni di ČEZ Prodej, «una parte sostanziale dei clienti di ČEZ Prodej che sarebbe altrimenti passata a un altro fornitore ha optato invece per un cambio a un prezzo più vantaggioso offerto da ČEZ Prodej» ⁽⁸⁾. Inoltre, il parere dell'ANC ha concluso che combinando la percentuale di cambi esterni con quella di cambi interni per ČEZ Prodej, il livello combinato delle percentuali di cambi per i clienti civili era pari al [...] %.
- (58) La Commissione osserva tuttavia che, secondo le informazioni pubbliche più recenti disponibili ⁽⁹⁾, le percentuali di cambi interni per i clienti civili sembrano essere piuttosto basse in Repubblica ceca. In particolare, la media triennale delle percentuali di cambi interni nel settore dell'energia elettrica per i clienti civili rappresenta soltanto il 2 %, mentre la media quinquennale di cambi esterni nel settore dell'energia elettrica per i clienti civili è pari al 6 % ⁽¹⁰⁾.
- (59) Inoltre, la Commissione osserva che l'autorità nazionale ceca di regolamentazione (ufficio di regolamentazione per il settore energetico) sottolinea, in relazione al mercato al dettaglio dell'energia elettrica, la presenza di talune condizioni contrattuali non chiare nei contratti a tempo determinato con estensione automatica che possono rendere più difficile per i clienti individuare le date e le condizioni in base alle quali è possibile risolvere i contratti ⁽¹¹⁾. Questo stesso aspetto relativo ai contratti a tempo determinato ed estensione automatica è stato reiterato nell'ultima relazione nazionale disponibile dell'ufficio di regolamentazione per il settore energetico del 2016 ⁽¹²⁾.

Accesso all'energia elettrica all'ingrosso

- (60) La liquidità del mercato all'ingrosso è un indicatore rilevante di concorrenza, in quanto volumi sufficienti tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda per i pertinenti prodotti all'ingrosso (ad esempio, carico di

⁽¹⁾ Cfr. richiesta, tabella 12, pag. 58. Le percentuali sono calcolate in termini di punti di consegna.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1674, considerando 39.

⁽³⁾ Decisione 2010/403/UE, considerando 18.

⁽⁴⁾ Cfr. relazione CRA, pag. 43.

⁽⁵⁾ Cfr. richiesta, tabella 13, pag. 59. Le percentuali sono calcolate in termini di punti di consegna.

⁽⁶⁾ Cfr. relazione CRA, pag. 49.

⁽⁷⁾ Cfr. parere dell'ANC, pag. 2, ultimo paragrafo.

⁽⁸⁾ Cfr. parere dell'ANC del 14.6.2017, pag. 3, paragrafi 3 e 4.

⁽⁹⁾ Relazione annuale ACER/CEER sui risultati del monitoraggio dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas nel 2015, novembre 2016, pag. 66 (in inglese) https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER_Market_Monitoring_Report_2015.pdf.

⁽¹⁰⁾ La media quinquennale di cambi esterni in Repubblica ceca è inferiore a quella registrata in Germania, Svezia, Finlandia e Gran Bretagna.

⁽¹¹⁾ Relazione nazionale 2015 dell'ufficio di regolamentazione per il settore energetico, pag. 21. (https://www.eru.cz/documents/10540/488714/NR_ERU_2015.pdf/e6ca9e45-17c6-4f48-9561-8f0ef0d6af29), relazione nazionale 2016 dell'ufficio di regolamentazione per il settore energetico, pag. 25 (in inglese).

⁽¹²⁾ Relazione nazionale 2016 dell'ufficio di regolamentazione per il settore energetico, pag. 25.

base, carico di punta, blocchi orari per diversi periodi di tempo) forniscono opportunità di approvvigionamento e di copertura ai fornitori che non dispongono di una capacità di generazione propria, consentendo loro di accedere ai mercati al dettaglio e di competere con fornitori integrati verticalmente che dispongono di capacità di generazione propria.

Il gruppo ČEZ rimane sicuramente il produttore di energia elettrica di dimensioni maggiori

- (61) A livello di generazione, nel 2016 il gruppo ČEZ produceva il [...] % dell'energia elettrica generata in Repubblica ceca ⁽¹⁾. Il secondo produttore più grande (Elektrárna Počerady a.s.) deteneva una quota di mercato pari al [...] %, mentre i successivi tre maggiori produttori (Sokolovská Uhelná a.s., Elektrárna Dětmarovice a.s. e Severní Energetická a.s. ⁽²⁾.) si attestavano tutti rispettivamente al di sotto del [...] % ⁽³⁾. I successivi sei produttori erano tutti al di sotto del 3 % e la categoria rimanente (che rappresentava circa il 17 % dell'energia elettrica generata) era costituita da una moltitudine di piccole centrali elettriche solari/eoliche e imprese agricole. E.ON, PRE e gli altri piccoli rivenditori al dettaglio (ad esempio Bohemia Energy, CENTROPOL) non possiedono mezzi di generazione in Repubblica ceca.
- (62) Di conseguenza il gruppo ČEZ rimane il produttore di energia elettrica di dimensioni maggiori della Repubblica ceca. La sua quota di mercato a livello di generazione riflette il suo accesso privilegiato alle fonti di generazione più economiche presenti in Repubblica ceca (nucleare, lignite, carbone).
- (63) Per quanto riguarda la produzione nucleare, va osservato che nel periodo 2016-2017, il gruppo ČEZ ha registrato diverse carenze in numerosi dei suoi reattori nucleari [...].
- (64) Nel contesto del piano di strategia energetica a lungo termine della Repubblica ceca ⁽⁴⁾, la produzione nucleare dovrebbe rappresentare circa la metà del consumo totale di energia elettrica del paese entro il 2050 (rispetto a circa un terzo attualmente generato). Le autorità ceche prevedono di chiudere gradualmente quattro unità a Dukovany dal 2035 in poi e allo stesso tempo pianificano di costruire nuovi reattori presso i due siti nucleari esistenti (Dukovany e Temelin) con un'opzione che prevede che lo Stato possa acquisire la divisione nucleare del gruppo ČEZ o che quest'ultimo possa finanziare le nuove centrali. In questo scenario, con il pieno riavvio dei suoi reattori e l'aumento previsto della produzione di energia per il prossimo anno ⁽⁵⁾, è probabile che la quota del mercato della produzione di energia elettrica aumenti tornando ai livelli precedenti.

Uso del mercato all'ingrosso

- (65) A livello di commercio all'ingrosso, l'energia elettrica è venduta internamente nel contesto di imprese integrate verticalmente che svolgono attività di produzione e di fornitura al dettaglio (come ad esempio entità del gruppo ČEZ) oppure scambiata attraverso vari canali: nel contesto di contratti puramente bilaterali (fuori borsa od «OTC») oppure di contratti con intermediazione; nei mercati a termine organizzati da Power Exchange Central Europe, a.s. («PXE») o da Czech Moravian Commodity Exchange Kladno («CMCEK») ⁽⁶⁾; e nei mercati a pronti organizzati dall'operatore ceco del mercato dell'energia elettrica e del gas, la società OTE a.s. Gli operatori del settore dell'energia elettrica possono utilizzare qualsiasi combinazione di contratti bilaterali e prodotti di scambio di energia, ivi comprese piattaforme OTE e borse estere ⁽⁷⁾, per acquistare e vendere ⁽⁸⁾.
- (66) Tradizionalmente i prezzi all'ingrosso sulla borsa PXE seguono quelli sulla borsa EEX. A tale proposito la richiedente sostiene che ČEZ Prodej ⁽⁹⁾ non beneficia di alcun vantaggio concorrenziale rispetto ad altri rivenditori al dettaglio presenti sul mercato che acquistano la loro energia elettrica sulla borsa PXE, perché [...] ⁽¹⁰⁾. Tuttavia va osservato che tale livello di prezzo si basa su un accordo puramente contrattuale tra due imprese appartenenti al medesimo gruppo e può quindi essere modificato in qualsiasi momento e non ha alcun impatto sull'utile totale del gruppo ČEZ.

⁽¹⁾ Più precisamente, pressoché [...] TWh rispetto a una produzione lorda di energia elettrica pari a circa [...] TWh (cfr. risposta della richiedente del 10 maggio 2017 alla richiesta di informazioni della Commissione del 21 aprile 2017, pagina 1, tabella 1). L'ufficio di regolamentazione per il settore energetico riferisce che nel 2016 la produzione lorda di energia elettrica è stata pari a 83,3 TWh.

⁽²⁾ Ci si potrebbe tuttavia aspettare che, dopo l'annunciata vendita della centrale elettrica a carbone di Pocerady del gruppo ČEZ (1 000 MW) a Czech Coal, la quota di mercato di Severní Energetická (controllata da Czech Coal) crescerà leggermente.

⁽³⁾ Cfr. risposta della richiedente del 1° agosto 2017 alla richiesta di informazioni della Commissione del 28 giugno 2017.

⁽⁴⁾ Cfr. *Platts Power in Europe*, numero 753, 3 luglio 2017, pag. 15.

⁽⁵⁾ Nel mese di marzo del 2017 il gruppo ČEZ prevedeva un aumento della produzione di energia elettrica nel 2018 a 66 TWh, rispetto a 59 TWh nel 2015 (cfr. *Platts Power in Europe*, numero 722, 28 marzo 2016, pagina 15).

⁽⁶⁾ Tale borsa merci si concentra maggiormente sugli scambi interni piuttosto che su quelli internazionali.

⁽⁷⁾ Principalmente, la borsa europea dell'energia European Energy Exchange (EEX) con sede a Lipsia.

⁽⁸⁾ Relazione nazionale 2015 dell'ufficio di regolamentazione per il settore energetico, pagg. 17 e 18.

⁽⁹⁾ Nel suo parere, l'autorità nazionale garante della concorrenza formula il medesimo argomento.

⁽¹⁰⁾ Cfr. risposta della richiedente del 28 marzo 2017 alla richiesta di informazioni della Commissione del 24 marzo 2017.

- (67) I volumi scambiati sui mercati all'ingrosso (a pronti e a termine, con intermediazione e su borse) nella Repubblica ceca nel 2016 ([...] TWh) corrispondevano a circa [...] la quantità di consumo annuale di energia elettrica ⁽¹⁾. In particolare, i volumi OTC scambiati su piattaforme di brokeraggio quali Trayport ammontavano a [...] TWh (rispetto a un volume totale negoziato di [...] TWh) nel 2016, in leggero aumento dal 2008 ([...] TWh) ⁽²⁾. In confronto, la dimensione del mercato all'ingrosso tedesco era dieci volte superiore rispetto ai volumi totali di prelievo di energia elettrica ⁽³⁾. Nella Repubblica ceca, esigui volumi di negoziazioni a termine ⁽⁴⁾ sono stati registrati nella principale borsa dell'energia (PXE ⁽⁵⁾), mentre volumi molto esigui (2-3 TWh) sono stati scambiati in sedi di negoziazione nazionali quali la borsa CMCEK ⁽⁶⁾. I volumi scambiati nei mercati del giorno prima e infragiornerio (OTE a pronti), che sono altresì necessari al fine di consentire ai rivenditori al dettaglio di poter fare affidamento sui mercati all'ingrosso, sono aumentati dal 2008, tuttavia i volumi coinvolti rimangono esigui ⁽⁷⁾. Infine, la mancanza di dati sulle vendite bilaterali dirette (OTC) non consente alla Commissione di valutare se siano sufficienti affinché i nuovi entranti possano competere sul mercato ⁽⁸⁾.

Opportunità di importazione

- (68) Per quanto concerne le importazioni, la richiedente ha sostenuto che esiste un'«ampia capacità di interconnessione al confine ceco/tedesco» ⁽⁹⁾. Tuttavia, il gestore ceco del sistema di trasmissione ha segnalato ⁽¹⁰⁾ diverse situazioni critiche presenti nel sistema di trasmissione della Repubblica ceca dovute a flussi di transito non pianificati (o «flussi di ricircolo») pari a diversi GW. In particolare, secondo il gestore ceco del sistema di trasmissione, i flussi di ricircolo costituiscono un problema importante per la stabilità della rete ⁽¹¹⁾, nonché un fattore limitante per gli scambi commerciali ai confini cechi, in particolare su quello ceco-tedesco. I dati presentati dalla richiedente ⁽¹²⁾ mostrano che la capacità di importazione disponibile a livello commerciale sul mercato al confine con la Germania è diminuita in maniera sostanziale nel periodo 2014-2016 ⁽¹³⁾.
- (69) Inoltre, il margine per le importazioni dai paesi limitrofi potrebbe essere ridotto a causa dei prezzi all'ingrosso tradizionalmente bassi in Repubblica ceca. Ciò è avvenuto durante il periodo 2012-2016 quando il differenziale medio del prezzo del giorno prima ai confini cechi era negativo, ossia pari a - 3,9 EUR/MWh con la Polonia; - 0,4 EUR/MWh con l'Austria; - 0,6 EUR/MWh con la Slovacchia; mentre soltanto con la Germania risultava essere leggermente positivo (0,4 EUR/MWh) ⁽¹⁴⁾.
- (70) Nonostante quanto sopra, la richiedente ha sostenuto che nel 2016, circa 8,6 TWh della capacità di importazione erano allocati a partecipanti al mercato, mentre 7,9 TWh, che rappresentavano «approssimativamente il 13 % del consumo totale di energia elettrica», erano importati in risposta alle improvvise indisponibilità delle centrali elettriche nucleari del gruppo ČEZ ⁽¹⁵⁾. Questa circostanza eccezionale potrebbe spiegare i volumi di capacità importati e allocati ai partecipanti al mercato nel 2016. Infatti, il gruppo ČEZ ha calcolato che, in assenza di tali carenze, avrebbe prodotto ulteriori [...] TWh di energia elettrica. Tuttavia, la situazione si sta riprendendo e taluni dei reattori sono stati riavviati, mentre per altri il riavvio è previsto a breve. Di conseguenza si può prevedere che le importazioni diminuiranno gradualmente in futuro, poiché l'aumento della produzione nucleare a basso costo marginale farà calare i prezzi dell'energia elettrica in Repubblica ceca.

⁽¹⁾ Dati riportati dalla richiedente sulla base di quelli ottenuti da OTE.

⁽²⁾ L'evoluzione dei volumi oggetto di intermediazione su Trayport - OTC nel corso degli anni precedenti è stata la seguente: [...] TWh nel 2008; [...] TWh nel 2009; [...] TWh nel 2010; [...] TWh nel 2011; [...] TWh nel 2012; [...] TWh nel 2013; [...] TWh nel 2014 e [...] TWh nel 2015. Cfr. risposta della richiedente del 10 maggio 2017 alla richiesta di informazioni della Commissione del 3 maggio 2017.

⁽³⁾ Cfr. decisione di esecuzione 2016/1674.

⁽⁴⁾ [...] TWh nel 2016 rispetto a [...] TWh nel 2008: cfr. risposta della richiedente del 10 maggio 2017 alla richiesta di informazioni della Commissione del 3 maggio 2017, tabella 5, pag. 4.

⁽⁵⁾ Sulla PXE vengono scambiati soltanto prodotti finanziari, ossia senza l'opzione di fornitura fisica.

⁽⁶⁾ Approssimativamente 2,6 TWh secondo la relazione annuale per il 2015 di Kladno (disponibile online in lingua ceca all'indirizzo: <https://www.cmkbk.cz/zpravy/vz2015/#6/z>, pag. 6).

⁽⁷⁾ Circa [...] TWh. Cfr. tabella 5, pagina 4 della risposta della richiedente del 10 maggio 2017 alla richiesta di informazioni della Commissione del 21 aprile 2017.

⁽⁸⁾ La richiedente non ha presentato i volumi di energia elettrica forniti in base ad accordi di cooperazione o vendite bilaterali dirette (senza intermediari) adducendo come motivazione il fatto che tali volumi non erano noti all'autorità stessa. I calcoli di cui sopra non includevano dati provenienti da piattaforme OTC.

⁽⁹⁾ Cfr. pagina 10 (risposta alla domanda 9) della risposta della richiedente del 16 febbraio 2017 alla richiesta di informazioni della Commissione del 31 gennaio 2017.

⁽¹⁰⁾ Cfr. numerosi studi e relazioni pubblicati da Czech TSO Ceps, a.s. (www.ceps.cz) sui flussi di ricircolo nella regione.

⁽¹¹⁾ Cfr. anche relazione annuale 2016 dell'ufficio di regolamentazione per il settore energetico.

⁽¹²⁾ Cfr. risposta della richiedente del 1° agosto 2017 e relativi allegati relativi alla richiesta di informazioni della Commissione del 28 giugno 2017.

⁽¹³⁾ La capacità commerciale al confine ceco-tedesco (nella direzione dalla Germania verso la Repubblica ceca) disponibile sul mercato del giorno prima è calata da [...] MWh nel 2014 a [...] MWh nel 2016 (dati trattati sulla base dell'allegato 8 della risposta della richiedente del 1° agosto 2017 alla richiesta di informazioni della Commissione del 28 giugno 2017).

⁽¹⁴⁾ Cfr. relazione sui mercati dell'energia elettrica e del gas di ACER per il 2016 (http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202016%20-%20ELECTRICITY.pdf, in inglese).

⁽¹⁵⁾ Cfr. pag. 10 (risposta alla domanda 9) della risposta della richiedente del 16 febbraio 2017 alla richiesta di informazioni della Commissione del 31 gennaio 2017.

Concorrenza sui prezzi e regolamentazione dei prezzi

- (71) Il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti finali è costituito da due componenti principali ⁽¹⁾: la prima, che rappresenta il 45 % del prezzo finale totale, include i costi fissi per la distribuzione di energia elettrica, i servizi ausiliari, le spese di sistema ecc.; la seconda, che rappresenta il 37 % del prezzo finale totale, è la componente dell'energia elettrica che include il margine di fornitura al dettaglio ⁽²⁾. Questa seconda componente non è regolamentata ⁽³⁾.
- (72) Per quanto concerne i prezzi dell'energia elettrica ai consumatori finali, tanto per i grandi quanto per i piccoli clienti, il livello dei prezzi comprensivo delle imposte è inferiore alla media UE-28, nonché inferiore alla media UE-28 anche escludendo le imposte ⁽⁴⁾. La richiedente osserva che tali prezzi sono stati costantemente inferiori ai prezzi corrispondenti in Germania nel periodo 2007-2015.
- (73) In particolare, per quanto riguarda i grandi clienti industriali ⁽⁵⁾, la richiedente osserva che la componente energetica ceca è diminuita di oltre 40 % tra la seconda metà del 2012 e la seconda metà del 2015, quando è risultata inferiore del 24 % (0,0300-0,0400 EUR per kWh) rispetto alla componente energetica tedesca (0,0400-0,0500 EUR per kWh). Per quanto riguarda i clienti civili ⁽⁶⁾, la richiedente osserva che, dopo la seconda metà del 2009, la componente energetica ceca era in costante calo, mentre nella seconda metà del 2015 era quasi pari a 0,0400 EUR per kWh, il che significa che era inferiore del 49 % rispetto alla componente energetica tedesca (0,0700-0,0800 EUR per kWh) ⁽⁷⁾.
- (74) Da tali cifre, basate su dati Eurostat, la richiedente conclude che *«il livello di concorrenza è superiore nel mercato ceco rispetto a quello tedesco direttamente esposto alla concorrenza secondo la recente decisione della Commissione sull'esenzione della vendita al dettaglio in Germania»* ⁽⁸⁾. Tuttavia, ciò non è corroborato da prove, in particolare per quanto concerne il confronto dei prezzi tra il mercato ceco e quello tedesco. A determinate condizioni (ad esempio livelli di costo marginale ed elasticità della domanda), la teoria economica suggerisce che i mercati altamente concentrati potrebbero presentare prezzi inferiori rispetto a mercati meno concentrati ⁽⁹⁾. Un aspetto ancora più importante è dato dal fatto che il confronto dei prezzi dipendeva dalla scelta dell'unità. In effetti, i prezzi tedeschi sono stati superiori a quelli cechi in termini assoluti negli ultimi anni, tuttavia erano inferiori in termini di standard di potere d'acquisto (SpA); a tale riguardo, i prezzi cechi sono stati più elevati nel 2015 ⁽¹⁰⁾.
- (75) Inoltre, per quanto riguarda in particolare i prezzi per i clienti civili, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) ha osservato, sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità di regolamentazione nazionali, che *«potrebbero esserci delle irregolarità nei dati per i prezzi dell'energia elettrica applicati ai clienti civili. Di conseguenza, tali risultati dovrebbero essere interpretati con cautela.»* ⁽¹¹⁾.

FORNITURA AL DETTAGLIO DI GAS NATURALE

Numero di operatori del mercato, quote di mercato dei principali operatori

- (76) I dati più recenti forniti dall'ufficio di regolamentazione per il settore energetico indicano che nel 2016 in Repubblica ceca vi erano 98 operatori attivi che fornivano gas a clienti ⁽¹²⁾. Il costo totale ⁽¹³⁾ d'ingresso nel mercato della fornitura al dettaglio di gas è basso e non sembra costituire un ostacolo all'ingresso.

⁽¹⁾ Le imposte rappresentano il 18 % del prezzo.

⁽²⁾ Cfr. relazione nazionale 2016 dell'ufficio di regolamentazione per il settore energetico, diagramma 8, pag. 20.

⁽³⁾ L'unica eccezione a questa regola è il prezzo dell'energia elettrica approvvigionata dal fornitore di ultima istanza che è marginale in Repubblica ceca.

⁽⁴⁾ Cfr. <http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database>.

⁽⁵⁾ Ai fini di tale calcolo del prezzo, la richiedente definisce i grandi clienti industriali come clienti che presentano un consumo compreso tra 2 000 e 20 000 MWh.

⁽⁶⁾ Ai fini di tale calcolo del prezzo, la richiedente definisce i consumatori civili come clienti che presentano un consumo compreso tra 2 500 e 5 000 kWh.

⁽⁷⁾ Cfr. relazione CRA, pagg. 41 e 42.

⁽⁸⁾ Sezione 5.2. della richiesta, pag. 37, ultimo paragrafo.

⁽⁹⁾ In un mercato oligopolistico soggetto a concorrenza di Cournot si può ad esempio dimostrare che l'indice di Lerner aggregato del potere di mercato (la percentuale del prezzo non destinata a coprire i costi marginali, nota anche come margine di profitto) è inversamente correlato all'elasticità della domanda e direttamente correlato all'indice di concentrazione HHI (cfr. ad esempio il capitolo 4 in Vives, 1999, «*Oligopoly Pricing: Old Ideas and New Tools*», MIT Press). Ciò significa che, a parità di condizioni, i mercati con una maggiore concentrazione (maggiore elasticità) mostrerebbero margini di profitto più elevati (più bassi). Ciò implica anche che un mercato A altamente concentrato potrebbe mostrare prezzi più bassi (e comunque un margine di profitto superiore) rispetto a un altro mercato B meno concentrato se, ad esempio, i costi marginali in A sono sufficientemente bassi rispetto a B. Il medesimo risultato vale per altre combinazioni alternative di costi marginali relativi ed elasticità della domanda tra A e B, ivi comprese combinazioni che assomigliano a caratteristiche reali del mercato ceco e di quello tedesco. Di conseguenza questi controesempi suggeriscono che da un semplice confronto dei prezzi osservati, e senza prendere in considerazione altri fattori, potrebbe non essere possibile dedurre univocamente se un mercato sia più competitivo dell'altro.

⁽¹⁰⁾ Calcolo della Commissione basato su dati Eurostat.

⁽¹¹⁾ Cfr. «ACER Market Monitoring report 2015 – Electricity and gas retail markets» [Relazione sul monitoraggio dei mercati di ACER per il 2015 – Mercati al dettaglio di energia elettrica e gas] (in inglese), pag. 44, nota a piè di pagina 107. https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202015%20-%20ELECTRICITY%20AND%20GAS%20RETAIL%20MARKETS.pdf.

⁽¹²⁾ Cfr. relazione nazionale 2016 dell'ufficio di regolamentazione per il settore energetico, pag. 42.

⁽¹³⁾ I costi totali sono composti dal costo associato alla licenza e dai costi di esercizio (commercializzazione, costi dei servizi ai clienti ecc.).

- (77) In sue precedenti decisioni ⁽¹⁾ la Commissione ha ritenuto che, per quanto riguarda il mercato della fornitura al dettaglio di gas, la quota di mercato combinata delle tre maggiori imprese sia uno degli indicatori pertinenti per valutare la concentrazione del mercato ed esaminare la situazione generale della concorrenza. Dato che non tutti gli operatori del mercato sono soggetti alle norme sugli appalti pubblici, l'analisi si concentra principalmente sulla posizione di mercato e sui vincoli concorrenziali sui singoli operatori del mercato soggetti alle norme in materia di appalti pubblici, ossia, sostanzialmente, ČEZ Prodej e PP. Tuttavia ogni qualvolta sia importante comprendere il contesto del mercato nel quale operano ČEZ Prodej e PP, altri operatori del mercato sono inclusi nell'analisi (cfr. anche considerando 20). Altre misure di concentrazione possono altresì essere considerate pertinenti.
- (78) Secondo i dati più recenti ⁽²⁾, i maggiori fornitori di gas in termini di quantità fornite ai clienti sono RWE (ora, Innogy Energie, s.r.o.) con una quota di mercato pari a pressoché il [...] %, seguita da PP ed E.ON con una quota di mercato pari a [...] %. Anche ČEZ Prodej opera in questo mercato con una quota di mercato pari al [...] % ⁽³⁾.

Fornitura al dettaglio di gas naturale a grandi clienti

- (79) Secondo i dati del 2016 forniti dalla richiedente, RWE è il principale fornitore di grandi clienti con una quota di mercato pari al [...] %, seguita da ČEZ Prodej con una quota di mercato pari al [...] % e da E.ON con una quota di mercato pari al [...] %. La Commissione rileva che solo PP e ČEZ Prodej sono considerati enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/25/UE e sono pertanto soggetti alle norme sugli appalti.
- (80) La quota di mercato combinata dei tre principali rivenditori al dettaglio in relazione ai grandi clienti sul mercato ceco del gas è pari al 51 %. L'HHI calcolato per tale mercato è 1 341 ⁽⁴⁾.

Fornitura al dettaglio di gas a piccoli clienti

- (81) Secondo i dati del 2016 forniti dalla richiedente, i tre principali fornitori di piccoli clienti sono RWE, con una quota di mercato pari a [...] %, seguita da PP con una quota di mercato pari a [...] % e da E.ON con una quota di mercato pari a [...] % ⁽⁵⁾. Anche ČEZ Prodej (quarto fornitore di dimensioni maggiori) opera in questo mercato con una quota di mercato pari al [...] %. La Commissione rileva che solo PP e ČEZ Prodej sono considerati enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/25/UE e sono pertanto soggetti alle norme sugli appalti.
- (82) La quota di mercato combinata dei tre principali rivenditori al dettaglio in relazione ai piccoli clienti sul mercato ceco del gas è pari al 69 % ⁽⁶⁾. L'HHI calcolato per questo mercato è 2 024 ⁽⁷⁾.

Percentuali di consumatori finali che effettuano cambi di fornitore

Fornitura al dettaglio di gas naturale a grandi clienti

- (83) La relazione nazionale dell'ufficio di regolamentazione per il settore energetico per il 2016 contiene informazioni riguardanti i dati di cambio dei fornitori fornite separatamente per quattro categorie di clienti ⁽⁸⁾: «domanda elevata», «domanda di medie dimensioni», «domanda bassa» e «clienti civili».
- (84) Le prime due categorie («domanda elevata» e «domanda di medie dimensioni») possono essere attribuite in larga misura ai «grandi clienti» così come definiti ai fini della presente decisione. Nel 2016 la percentuale di cambi per i clienti appartenenti alla domanda elevata era pari al 38 %, mentre quella per la domanda di medie dimensioni era pari al 29 %. Anche i livelli di cambio per queste due categorie sono risultati essere elevati negli ultimi cinque anni.

Fornitura al dettaglio di gas naturale a piccoli clienti

- (85) Le ultime due categorie («domanda bassa» e «clienti civili») possono essere attribuite in larga misura ai «piccoli clienti commerciali e civili» così come definiti ai fini della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1674, considerando 37 e decisioni ivi citate.

⁽²⁾ Cfr. relazione nazionale 2016 dell'ufficio di regolamentazione per il settore energetico, pag. 43.

⁽³⁾ Le quote di mercato riportate in questo considerando si riferiscono alla fornitura al dettaglio globale di gas (a grandi clienti e piccoli clienti).

⁽⁴⁾ Calcolato sulla base della tabella 1, pagina 16, della risposta della richiedente del 12 aprile 2018 alla richiesta di informazioni della Commissione del 21 dicembre 2017.

⁽⁵⁾ Cfr. richiesta, pagina 70.

⁽⁶⁾ Cfr. richiesta, pagina 68.

⁽⁷⁾ Calcolato sulla base della tabella 2, pagina 16, della risposta della richiedente del 12 aprile 2018 alla richiesta di informazioni della Commissione del 21 dicembre 2017.

⁽⁸⁾ Cfr. relazione nazionale 2016 dell'ufficio di regolamentazione per il settore energetico, tabella 9, pag. 43.

- (86) Nel 2016 la percentuale di cambi per i clienti appartenenti alla «domanda bassa» era pari al 14 %, mentre per i «clienti civili» era pari al 6,6 %. I livelli di cambio per i clienti appartenenti alla «domanda bassa» sono stati superiori al 10 % durante il periodo 2011-2016. I livelli di cambio per i «clienti civili» sono diminuiti dal 2011 (periodo nel quale la percentuale di clienti che effettuano cambi era pari al 13 % ⁽¹⁾); tuttavia nel 2016 tale percentuale è aumentata.

Accesso al gas all'ingrosso ⁽²⁾

- (87) Le entità che effettuano scambi sul mercato all'ingrosso del gas possono acquistare gas con contratti a lungo termine, su borse merci o da altri operatori. I contratti a lungo termine con i produttori di gas russi e norvegesi probabilmente hanno ancora l'influenza più significativa sulla formazione dei prezzi all'ingrosso. I contratti a lungo termine sono generalmente stipulati per termini lunghissimi che giungono fino a 30 anni. In precedenza, in tali contratti erano state apportate talune modifiche alle formule per la determinazione dei prezzi del gas, tuttavia i contratti a lungo termine non sono stati abbandonati ⁽³⁾. Secondo i dati Eurostat nel 2016 erano complessivamente 36 le entità che importavano gas in Repubblica ceca ⁽⁴⁾.
- (88) Secondo l'ufficio di regolamentazione per il settore energetico, il titolare della licenza esclusiva per le attività dell'operatore di mercato in Repubblica ceca, OTE, a.s., ha organizzato un mercato a pronti del gas dal 2010. Una modifica delle regole del mercato del gas ha abolito il mercato del gas del giorno prima organizzato dall'operatore del mercato. Dall'altro lato è stata creata una piattaforma per il mercato del gas infragiornaliero. Secondo l'ufficio di regolamentazione per il settore energetico questo mercato ha conservato la sua elevata attrattiva per i partecipanti al mercato del gas nel 2016 ⁽⁵⁾.
- (89) La quota più ampia del mercato all'ingrosso si registra al di fuori delle piattaforme di scambio e sotto forma di scambi bilaterali fuori borsa «OTC». Le negoziazioni OTC offrono il vantaggio di poter essere condotte in maniera flessibile, in particolare senza che si debba ricorrere a una serie limitata di contratti. Un ruolo importante è svolto dalle negoziazioni OTC attraverso le piattaforme di brokeraggio. Le negoziazioni OTC hanno registrato aumenti sostanziali a partire dal 2012. Nel 2016 le transazioni di gas naturale negoziate su piattaforme di brokeraggio con la Repubblica ceca come zona di fornitura hanno totalizzato 88 TWh (93 TWh inclusi i volumi negoziati su piattaforme di scambio). Il volume dei contratti a termine è cresciuto, passando da 0,7 TWh nel 2014 a 3 TWh nel 2015.
- (90) Nel 2016 il consumo annuale di gas nella Repubblica ceca ha raggiunto complessivamente circa 88 TWh. Il consumo è aumentato dell'8,5 % rispetto al 2015. Il rapporto tra il volume di scambi all'ingrosso e il consumo è > 1 ⁽⁶⁾.
- (91) Alla luce dei fattori esaminati nei considerando 87-90, in questo caso, la Commissione ritiene che la liquidità del mercato ceco all'ingrosso sia sufficiente da consentire ai rivenditori al dettaglio di accedere a condizioni di concorrenza al gas all'ingrosso attraverso i mercati all'ingrosso o le importazioni. La liquidità del mercato ceco all'ingrosso non impedisce alla fornitura al dettaglio di gas di essere esposta direttamente alla concorrenza.

Concorrenza sui prezzi e regolamentazione dei prezzi

- (92) Il prezzo della fornitura di gas ai clienti finali, senza considerare le imposte, è costituito da due componenti principali ⁽⁷⁾: la prima, che rappresenta il 22 % del prezzo, contiene parti regolamentate (trasmissione, distribuzione ecc.); la seconda, che rappresenta il 78 % del prezzo, rappresenta invece la componente bene in sé che include il margine di fornitura al dettaglio. La seconda componente non è regolamentata ⁽⁸⁾.

Fornitura al dettaglio di gas naturale a grandi clienti

- (93) Per i grandi clienti il livello dei prezzi comprensivo delle imposte è inferiore alla media UE-28, nonché inferiore alla media UE-28 anche escludendo le imposte ⁽⁹⁾.

Fornitura al dettaglio di gas naturale a piccoli clienti

- (94) Per i piccoli clienti il livello dei prezzi comprensivo delle imposte è inferiore alla media UE-28, nonché inferiore alla media UE-28 anche escludendo le imposte ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ Cfr. richiesta, pagina 73.

⁽²⁾ Oltre al commercio all'ingrosso e alle importazioni nel 2017 la Repubblica ceca ha prodotto 1 TWh di gas.

⁽³⁾ Cfr. relazione nazionale 2016 dell'ufficio di regolamentazione per il settore energetico, pag. 39.

⁽⁴⁾ Cfr. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Number_of_entities_bringing_natural_gas_into_the_country-T1.png.

⁽⁵⁾ Cfr. relazione nazionale 2016 dell'ufficio di regolamentazione per il settore energetico, pag. 39.

⁽⁶⁾ 88 TWh di gas consumati nel 2016 rispetto a 93 TWh di volume di gas scambiati all'ingrosso.

⁽⁷⁾ Cfr. relazione nazionale 2016 dell'ufficio di regolamentazione per il settore energetico, pag. 32.

⁽⁸⁾ L'unica eccezione a questa regola è il prezzo del gas approvvigionato dal fornitore di ultima istanza che secondo la richiesta (paragrafo 3, pagina 76) non è ancora stato utilizzato in Repubblica ceca.

⁽⁹⁾ In base a <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do>.

4. CONCLUSIONI

4.1. ENERGIA ELETTRICA

- (95) La concorrenza sui mercati cechi dell'energia elettrica al dettaglio è strutturalmente limitata dal fatto che i rivenditori al dettaglio (diversi da ČEZ Prodej) non dispongono di una sufficiente capacità di generazione propria né di accesso a mercati all'ingrosso significativamente liquidi in Repubblica ceca oppure all'estero attraverso le importazioni. Di conseguenza questi rivenditori al dettaglio non sono in grado di competere in condizioni di parità con ČEZ Prodej che è integrata verticalmente con la società di distribuzione locale di dimensioni maggiori, nonché con il produttore di energia elettrica di dimensioni maggiori.

FORNITURA AL DETTAGLIO DI ENERGIA ELETTRICA A GRANDI CLIENTI

- (96) Le quote di mercato combinate delle tre principali imprese di fornitura al dettaglio per grandi clienti sono piuttosto elevate (60 %) e in tale contesto il principale operatore del mercato (ČEZ Prodej) detiene una quota di mercato pari al [...] %. Il secondo e il terzo operatore di mercato di dimensioni maggiori, ossia E.ON e PRE, che detengono quote di mercato rispettivamente pari a [...] % e [...] %, non sono soggetti alle norme dell'Unione in materia di appalti. Nonostante le loro quote di mercato non trascurabili, tali operatori possono esercitare soltanto una pressione concorrenziale limitata su ČEZ Prodej. L'accesso all'energia elettrica all'ingrosso non è sufficiente: il gruppo ČEZ è di gran lunga il maggiore produttore di energia elettrica in Repubblica ceca e le capacità di interconnessione per l'energia elettrica sono limitate; di conseguenza, la liquidità del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica dipende dal comportamento del gruppo ČEZ. Questa situazione limita la loro possibilità di approvvigionare energia elettrica tanto in relazione al carico di base quanto di altri prodotti necessari in condizioni di concorrenza, il che a sua volta limita strutturalmente la loro capacità di competere con ČEZ Prodej. Per i medesimi motivi, i concorrenti di dimensioni inferiori dispongono di una capacità limitata di competere con i tre principali fornitori.
- (97) La posizione di mercato di ČEZ Prodej, E.ON e PRE è rafforzata dalle marcate caratteristiche degli elementi regionali di questo mercato; inoltre, le condizioni di concorrenza non omogenee tra le tre zone di distribuzione rendono difficile per i concorrenti sfidare le posizioni di mercato di questi operatori all'interno delle loro rispettive zone di distribuzione. Infine, il grado di cambi effettuati dai clienti, seppur più elevato rispetto ai piccoli clienti, è diminuito negli ultimi anni.
- (98) Visti i fattori esaminati in precedenza, la condizione di esposizione diretta alla concorrenza di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE dovrebbe considerarsi non soddisfatta per la fornitura al dettaglio di energia elettrica a grandi clienti su tutto il territorio della Repubblica ceca.

FORNITURA AL DETTAGLIO DI ENERGIA ELETTRICA A PICCOLI CLIENTI

- (99) La quota di mercato combinata delle tre principali imprese di fornitura al dettaglio per piccoli clienti è piuttosto elevata (74 %) e in tale contesto il principale operatore del mercato (ČEZ Prodej) detiene una quota di mercato pari al [...] %. Il secondo e il terzo operatore di mercato di dimensioni maggiori, ossia E.ON e PRE, che detengono quote di mercato rispettivamente pari a [...] % e [...] %⁽¹⁾, non sono soggetti alle norme dell'Unione in materia di appalti. Nonostante le loro quote di mercato non trascurabili, tali operatori possono esercitare soltanto una pressione concorrenziale limitata su ČEZ Prodej. L'accesso all'energia elettrica all'ingrosso non è sufficiente: il gruppo ČEZ è di gran lunga il maggiore produttore di energia elettrica in Repubblica ceca e le capacità di interconnessione per l'energia elettrica sono limitate; di conseguenza, la liquidità del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica dipende dal comportamento del gruppo ČEZ. Questa situazione limita la loro possibilità di approvvigionare energia elettrica tanto in relazione al carico di base quanto di altri prodotti necessari in condizioni di concorrenza, il che a sua volta limita strutturalmente la loro capacità di competere con ČEZ Prodej. Per i medesimi motivi, i concorrenti di dimensioni inferiori dispongono di una capacità limitata di competere con i tre principali fornitori.
- (100) La posizione di mercato di ČEZ Prodej, E.ON e PRE è rafforzata dalle marcate caratteristiche regionali di questo mercato, nonché dalle condizioni di concorrenza non omogenee tra le tre zone di distribuzione che rendono difficile per i concorrenti sfidare la posizione di mercato di questi operatori all'interno delle loro rispettive zone di distribuzione. Infine, il grado di cambi di fornitore effettuati dai clienti è piuttosto basso e, per le ragioni sopra esposte, i bassi prezzi al dettaglio non sono un indicatore dell'esposizione diretta alla concorrenza.
- (101) Visti i fattori esaminati in precedenza, la condizione di esposizione diretta alla concorrenza di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE dovrebbe considerarsi non soddisfatta per la fornitura al dettaglio di energia elettrica a piccoli clienti su tutto il territorio della Repubblica ceca.

⁽¹⁾ Cfr. per i piccoli clienti la tabella 10 della risposta della richiedente del 10 maggio 2017 alla richiesta di informazioni della Commissione del 21 aprile 2017.

4.2. GAS

FORNITURA AL DETTAGLIO DI GAS NATURALE A GRANDI CLIENTI

- (102) Per quanto riguarda la fornitura al dettaglio di gas ai grandi clienti in Repubblica ceca, la situazione può essere sintetizzata come segue: esiste un elevato numero di fornitori attivi a livello nazionale; le quote di mercato congiunte delle tre principali imprese di fornitura al dettaglio non sono molto elevate (51 %); il primo e il terzo operatore del mercato non sono soggetti alle norme dell'Unione in materia di appalti; il grado di cambi effettuati dai clienti appare soddisfacente, non vi è alcun controllo dei prezzi per gli utenti finali e la liquidità del mercato all'ingrosso non sembra costituire un ostacolo alla fornitura al dettaglio di gas soggetta all'esposizione diretta alla concorrenza.
- (103) Visti i fattori esaminati in precedenza, la condizione di esposizione diretta alla concorrenza di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE dovrebbe considerarsi soddisfatta per la fornitura al dettaglio di gas a grandi clienti su tutto il territorio della Repubblica ceca.

FORNITURA AL DETTAGLIO DI GAS NATURALE A PICCOLI CLIENTI

- (104) Per quanto riguarda la fornitura al dettaglio di gas ai piccoli clienti in Repubblica ceca, la situazione può essere sintetizzata come segue: esiste un elevato numero di fornitori attivi a livello nazionale; le quote di mercato congiunte delle tre principali imprese di fornitura al dettaglio sono piuttosto elevate (69 %), tuttavia, il primo e il terzo operatore del mercato non sono soggetti alle norme sugli appalti; il grado di cambi di fornitore effettuati dai clienti pare essere soddisfacente; non vi è alcun controllo dei prezzi per gli utenti finali e la liquidità del mercato all'ingrosso non sembra costituire un ostacolo alla fornitura al dettaglio di gas soggetta all'esposizione diretta alla concorrenza.
- (105) Visti i fattori esaminati in precedenza, la condizione di esposizione diretta alla concorrenza di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE dovrebbe considerarsi soddisfatta per la fornitura al dettaglio di gas a piccoli clienti su tutto il territorio della Repubblica ceca.

4.3. CONCLUSIONE

- (106) La presente decisione si basa sulla situazione di fatto e di diritto esistente tra novembre 2016 e aprile 2018, quale risultante dalle informazioni presentate dalla richiedente e tramite le relazioni nazionali dell'ufficio di regolamentazione per il settore energetico. Potrà essere rivista qualora cambiamenti sostanziali della situazione di fatto o di diritto dovessero far venir meno le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE.
- (107) Dato che i servizi relativi alla fornitura al dettaglio di energia elettrica⁽¹⁾ dovrebbero continuare a rientrare ancora nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/25/UE, si ricorda che i contratti di appalto che coprono diverse attività dovrebbero essere trattati ai sensi dell'articolo 6 della stessa direttiva. Ciò significa che quando un ente aggiudicatore tratta appalti «misti», ossia appalti che riguardano sia attività esentate dall'applicazione della direttiva 2014/25/UE sia attività non esentate, si devono prendere in considerazione le attività alle quali l'appalto è principalmente destinato. Nel caso degli appalti misti, qualora lo scopo sia principalmente quello di sostenere attività non esentate, devono applicarsi le disposizioni della direttiva 2014/25/UE. Nel caso degli appalti per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, essi devono essere aggiudicati secondo le norme di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE.
- (108) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2014/25/UE non si applica agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a permettere lo svolgimento delle seguenti attività su tutto il territorio della Repubblica ceca:

- a) fornitura al dettaglio di gas naturale a grandi clienti;
- b) fornitura al dettaglio di gas naturale a piccoli clienti.

⁽¹⁾ Fornitura al dettaglio di energia elettrica a grandi clienti e piccoli clienti.

Articolo 2

La direttiva 2014/25/UE continua ad applicarsi agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a permettere lo svolgimento delle seguenti attività su tutto il territorio della Repubblica ceca:

- a) fornitura al dettaglio di energia elettrica a grandi clienti;
- b) fornitura al dettaglio di energia elettrica a piccoli clienti.

Articolo 3

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2018

Per la Commissione
Elżbieta BIENKOWSKA
Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1135 DELLA COMMISSIONE**del 10 agosto 2018****che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali***[notificata con il numero C(2018) 5009]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 72, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2012/795/UE ⁽²⁾ della Commissione ha stabilito l'obbligo per gli Stati membri di riferire in merito all'attuazione della direttiva 2010/75/UE per il periodo 2013-2016. Tale decisione ha esaurito i suoi effetti temporali e dovrebbe essere abrogata.
- (2) È necessario stabilire il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere per gli anni a partire dal 2017.
- (3) A norma dell'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione informazioni sull'attuazione della direttiva, sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento, sui valori limite di emissione e sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili conformemente agli articoli 14 e 15 della stessa direttiva, in particolare riguardo alla concessione di deroghe in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4.
- (4) Gli Stati membri sono inoltre tenuti a fornire informazioni ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 4, dell'articolo 55, paragrafo 2, e dell'articolo 59, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2010/75/UE nelle relazioni presentate ai sensi dell'articolo 72 di tale direttiva.
- (5) A norma dell'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni in formato elettronico servendosi di uno strumento di comunicazione fornito a tale scopo dalla Commissione.
- (6) La direttiva 2010/75/UE prevede che ogni installazione di cui al capo II della stessa direttiva debba avere una singola autorizzazione per poter operare. Le condizioni di autorizzazione devono essere basate sulle prestazioni ambientali realizzabili da tale installazione, tenendo conto delle sue caratteristiche tecniche, di fattori esterni, comprese le condizioni locali, e dell'uso delle migliori tecniche disponibili. Le autorizzazioni stabiliscono le condizioni relative, in particolare, ai valori limite di emissione, al monitoraggio delle emissioni e alla valutazione della conformità specificamente per ogni singola installazione. Le condizioni di autorizzazione devono essere periodicamente riesaminate e, se necessario, aggiornate, in particolare nei casi in cui siano state pubblicate nuove conclusioni sulle migliori tecniche disponibili («conclusioni sulle BAT») relative all'attività principale di un'installazione, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE. Il modo più efficiente per riferire in merito all'attuazione della direttiva 2010/75/UE consiste nel fornire le informazioni pertinenti per ogni singola installazione, estendendo così a tutti i settori gli approcci adottati nei moduli 2 e 3 della decisione di esecuzione 2012/795/UE.
- (7) I grandi impianti di combustione e gli impianti di (co)incenerimento dei rifiuti sono disciplinati da specifiche disposizioni di cui ai capi III e IV della direttiva 2010/75/UE. Per tali impianti, gli Stati membri dovrebbero, inoltre, fornire informazioni sull'applicazione di deroghe temporanee e garanzie circa il controllo delle emissioni,

⁽¹⁾ GUL 334 del 17.12.2010, pag. 17.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 dicembre 2012, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (2012/795/UE), GUL 349 del 19.12.2012, pag. 57.

come specificato agli articoli da 32 a 35 e all'articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE. Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti e per gli impianti di co-incenerimento dei rifiuti con una capacità inferiore a due tonnellate l'ora, l'articolo 55, paragrafo 3, di tale direttiva prevede che gli Stati membri rendano accessibile al pubblico un elenco delle installazioni. La Commissione deve essere informata sulla pubblicazione di tale elenco per monitorare l'attuazione della direttiva su tali impianti di minori dimensioni.

- (8) A norma dell'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri devono mettere a disposizione informazioni anche sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi inutili, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul luogo in cui sono messi a disposizione i risultati del controllo delle emissioni di cui all'articolo 24, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2010/75/UE nonché un collegamento ai dati sulle emissioni comunicati a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Ai sensi di tale regolamento, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere i dati annuali riguardanti, tra l'altro, i trasferimenti fuori sito di rifiuti e le emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, conformemente all'allegato II del regolamento stesso, che comprende tutte le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II della direttiva 2010/75/UE. Al tempo stesso, tutte le «installazioni» di cui alla direttiva 2010/75/UE si riferiscono a, o coincidono con, un «complesso» ai sensi di tale regolamento. I dati comunicati a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 forniscono così dei «dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme d'inquinamento» ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE.
- (9) Il collegamento con la comunicazione delle emissioni nel quadro del regolamento (CE) n. 166/2006 dovrebbe essere creato avvalendosi dei dati territoriali esistenti che sono gestiti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e del punto 8 dell'allegato III di tale direttiva. Il modello di dati stabilito nel regolamento (UE) n. 1089/2010 ⁽³⁾ della Commissione permette agli Stati membri e alla Commissione di collegare le «installazioni», i grandi impianti di combustione e gli impianti di (co)incenerimento dei rifiuti con i «complessi», nel senso indicato all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 166/2006. La comunicazione dei dati territoriali sulle installazioni, sui grandi impianti di combustione e sugli impianti di (co)incenerimento dei rifiuti, invece della presentazione di relazioni dettagliate sulle emissioni delle installazioni è, in tale contesto, solo un altro «tipo» di comunicazione ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE. Ciò comprende anche l'adattamento del modello *Inspire* agli specifici obblighi d'informazione di cui all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, in modo da rendere obbligatori taluni elementi di informazione territoriale che possono essere omessi (*voidable*) in virtù del regolamento (UE) n. 1089/2010.
- (10) Per installazioni e attività che utilizzano solventi organici che non rientrano nel capo II della direttiva 2010/75/UE, e che non sono quindi necessariamente soggette ad un'autorizzazione specifica per l'installazione, gli Stati membri devono comunicare le informazioni sul numero totale di installazioni e sul numero di installazioni che applicano un piano di riduzione ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, o che beneficiano di una deroga ai sensi del paragrafo 2 o 3 di detto articolo. In questo modo la Commissione sarà informata se, e in che misura, l'attuazione della direttiva 2010/75/UE rischia di essere compromessa.
- (11) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per le installazioni di cui ai capi II, III e IV della direttiva 2010/75/UE, ad eccezione degli impianti d'incenerimento dei rifiuti e degli impianti di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui all'allegato I utilizzando il formato stabilito in tale allegato, per ciascuna installazione interessata.

Per gli impianti d'incenerimento dei rifiuti e gli impianti di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora e per le installazioni disciplinate dal capo V della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui all'allegato II, utilizzando il formato stabilito in tale allegato.

Gli Stati membri comunicano i dati di cui agli allegati I e II avvalendosi dello strumento di comunicazione elettronica armonizzato messo a disposizione dalla Commissione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GUL 33 del 4.2.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (*Inspire*), GUL 108 del 25.4.2007, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali, GUL 323 dell'8.12.2010, pag. 11.

Articolo 2

Le informazioni di cui all'allegato I sono dapprima trasmesse per l'anno di riferimento 2017, salvo indicazione contraria in tale allegato. Per tale anno di riferimento, le informazioni sono trasmesse al più tardi entro il 30 giugno 2019. Per i successivi anni di riferimento, le informazioni di cui all'allegato I sono trasmesse ogni anno, entro 9 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Le informazioni di cui all'allegato II sono trasmesse per la prima volta per gli anni di riferimento 2017 e 2018. Per tali anni di riferimento, le informazioni sono trasmesse al più tardi entro il 30 settembre 2019. Per i successivi anni di riferimento, le informazioni di cui all'allegato II sono trasmesse ogni tre anni, entro 9 mesi dalla fine dell'ultimo di tali anni di riferimento.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Informazioni sulle installazioni di cui ai capi II, III e IV della direttiva 2010/75/UE [fatta eccezione per gli impianti d'incenerimento dei rifiuti e di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a 2 tonnellate l'ora]

Nota: Gli Stati membri possono indicare delle informazioni che considerano riservate, specificando i motivi per i quali ritengono che la Commissione non debba renderle disponibili al pubblico.

1.1. Informazioni contestuali

Tipo	Formato
1.1.1. Identificatore del paese	Identificazione del paese in cui sono situate le installazioni e le parti dell'installazione oggetto della comunicazione.
1.1.2. Anno di riferimento	Anno civile al quale si riferisce la comunicazione.

1.2. Informazioni su tutte le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE

Tipo	Formato
1.2.1. inspireId	Identificatore unico dell'installazione in base ai requisiti della direttiva 2007/2/CE.
1.2.2. thematicId ⁽¹⁾	Identificatore tematico di oggetto.
1.2.3. pointGeometry	Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo dell'installazione) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 con una precisione di 5 cifre decimali.
1.2.4. Denominazione dell'installazione	Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale dell'installazione.
1.2.5. Status	Stato operativo dell'installazione.
1.2.6. Autorità competente	Per le attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE, il nome e le informazioni di contatto: a) dell'autorità o delle autorità competenti responsabili della concessione delle autorizzazioni ai sensi del capo II di tale direttiva; b) dell'autorità o delle autorità competenti responsabili delle ispezioni ai sensi del capo II di tale direttiva.
1.2.7. Attività svolte	Identificazione di tutte le attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE svolte nell'installazione.
1.2.8. Conclusioni sulle BAT	A partire dall'anno di riferimento 2018, identificazione delle decisioni di esecuzione della Commissione relative alle conclusioni sulle BAT applicabili a una qualsiasi delle attività svolte presso l'installazione.
1.2.9. Altri capi pertinenti ai sensi della direttiva 2010/75/UE	Identificazione dei capi della direttiva 2010/75/UE che si applicano all'installazione (o a parte di essa).
1.2.10. Relazione di riferimento trasmessa	Indicazione dell'eventuale trasmissione all'autorità competente di una relazione di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE.

Tipo	Formato
1.2.11. Autorizzazione rilasciata	<ul style="list-style-type: none"> a) Indicazione del rilascio di un'autorizzazione per il funzionamento dell'installazione a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/75/UE. b) L'URL o gli URL in cui l'autorizzazione/le autorizzazioni sono rese accessibili al pubblico. c) A partire dall'anno di riferimento 2018, se non è stata rilasciata alcuna autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2010/75/UE, una descrizione delle misure di esecuzione adottate.
1.2.12. Riesame delle condizioni di autorizzazione	<ul style="list-style-type: none"> a) Indicazione riguardante l'eventuale riesame delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, di tale direttiva. b) Se del caso, la data in cui le condizioni di autorizzazione sono state aggiornate conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE.
1.2.13. Deroga alle BAT ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE	<p>Per le installazioni le cui condizioni di autorizzazione sono state riesaminate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, di tale direttiva, l'indicazione dell'eventuale concessione di una deroga ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4.</p> <p>A partire dall'anno di riferimento 2018, in caso di concessione di una deroga, le informazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'URL nel quale vengono rese accessibili al pubblico le ragioni specifiche della deroga, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2010/75/UE; b) la decisione di esecuzione della Commissione relativa alle conclusioni sulle BAT in base alla quale è stata concessa la deroga; c) il livello di emissioni associato alle BAT (BAT-AEL) in base al quale è stata concessa la deroga; d) se del caso, la durata della deroga.
1.2.14. Condizioni di autorizzazione più rigide	<p>A partire dall'anno di riferimento 2018, per le installazioni le cui condizioni di autorizzazione sono state riesaminate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, l'indicazione se l'autorizzazione stabilisce valori limite di emissione più restrittivi rispetto al valore inferiore dell'intervallo del BAT-AEL, precisando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le pertinenti decisioni di esecuzione della Commissione relative alle conclusioni sulle BAT; b) il livello BAT-AEL applicabile; c) se tali valori limite di emissione più restrittivi siano stati fissati a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, o dell'articolo 18 della direttiva 2010/75/UE, o di entrambi tali articoli.
1.2.15. Visite in loco (ispezioni)	<ul style="list-style-type: none"> a) Numero di visite in loco all'installazione di produzione effettuate dall'autorità competente nel corso dell'anno di riferimento. b) A partire dall'anno di riferimento 2018, l'URL specifico della relazione sull'ultima visita in loco, oppure un URL generico che spieghi in che modo le relazioni sulle singole visite possano essere accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, secondo comma.
1.2.16. Dati di controllo delle emissioni	<p>A partire dall'anno di riferimento 2018, l'indicazione del modo in cui i risultati del controllo delle emissioni sono stati resi accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera b), compreso un URL se sono stati creati dei siti web a tal fine.</p>
1.2.17. Identificatore eSPIRS	<p>A partire dall'anno di riferimento 2018, se l'installazione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE, l'identificatore del Sistema di reperimento delle informazioni sugli impianti Seveso («identificatore eSPIRS») per lo stabilimento in cui è situata l'installazione. Facoltativo.</p>

Tipo	Formato
1.2.18. Identificatore del sistema di scambio di quote di emissione	A partire dall'anno di riferimento 2018, se l'installazione rientra, in tutto o in parte, nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, l'identificatore utilizzato per comunicare i dati ai sensi di tale direttiva. Facoltativo.
1.2.19. Osservazioni	Ogni altra informazione pertinente. Facoltativo.

(¹) Questo campo ha una molteplicità di 0-1 nell'ambito di INSPIRE.

1.3 Informazioni supplementari sui grandi impianti di combustione di cui al capo III e sugli impianti di incenerimento dei rifiuti e di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità pari o superiore alle 2 tonnellate l'ora di cui al capo IV della direttiva 2010/75/UE (¹)

Tipo	Formato
1.3.1 Informazioni generali	
1.3.1.a. inspireId	Identificatore unico conforme ai requisiti di cui alla direttiva 2007/2/CE, ulteriormente precisati nel regolamento (UE) n. 1089/2010, in particolare il punto 8 dell'allegato IV della versione modificata di detto regolamento.
1.3.1 b. thematicId (²)	Identificatore tematico di oggetto.
1.3.1.c. pointGeometry	Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo dell'impianto) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 con una precisione di 5 cifre decimali.
1.3.1.d. Denominazione dell'impianto	Denominazione ufficiale o nome proprio o convenzionale dell'impianto.
1.3.1.e. Status	Stato operativo dell'impianto.
1.3.2. Informazioni sui grandi impianti di combustione	
1.3.2.a. Potenza termica nominale totale	Potenza termica nominale totale del grande impianto di combustione.
1.3.2.b. Deroghe ai sensi della direttiva 2010/75/UE	Dettagli di tutte le deroghe di cui agli articoli da 31 a 35 della direttiva 2010/75/UE concesse ai grandi impianti di combustione.
1.3.2.c. Osservazioni	Ogni altra informazione pertinente. Facoltativo.
1.3.3. Informazioni sugli impianti di incenerimento dei rifiuti e di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale pari o superiore a 2 tonnellate l'ora	
1.3.3.a. Capacità nominale totale	Capacità nominale totale dell'impianto d'incenerimento dei rifiuti o di co-incenerimento dei rifiuti.
1.3.3.b. Capacità autorizzata per i rifiuti pericolosi	Capacità totale autorizzata d'incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti pericolosi.
1.3.3.c. Capacità autorizzata per i rifiuti non pericolosi	Capacità totale autorizzata d'incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti non pericolosi.

Tipo	Formato
1.3.3.d. Articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE sulle misure di controllo delle emissioni	A partire dall'anno di riferimento 2018, l'indicazione se: a) oltre il 40 % del calore prodotto risultante dall'incenerimento provenga da rifiuti pericolosi; b) siano co-inceneriti rifiuti urbani misti non trattati.
1.3.3.e. Condizioni specifiche	a) Indicazione dell'eventuale autorizzazione a modificare le condizioni di esercizio ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2010/75/UE. b) Se del caso, ulteriori informazioni sulla natura delle modifiche delle condizioni di esercizio autorizzate. c) A partire dall'anno di riferimento 2018, se del caso: i) un URL dell'autorizzazione che specifica le condizioni di esercizio; ii) l'URL della relazione dell'ultima visita in loco resa accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, oppure un URL che spieghi in che modo tale relazione possa essere accessibile al pubblico.
1.3.3.f. Informativa al pubblico	A partire dall'anno di riferimento 2018, l'indicazione del modo in cui le informazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE sono rese accessibili al pubblico, compreso un URL se sono stati creati dei siti web a tal fine.
1.3.3.g. Osservazioni	Ogni altra informazione pertinente. Facoltativo.

(¹) Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti e di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità tra 2 e 3 tonnellate l'ora, i dati devono essere trasmessi solo a partire dall'anno di riferimento 2018.

(²) Questo campo ha una molteplicità di 0-1 nell'ambito di INSPIRE.

1.4 Informazioni nei casi in cui l'installazione IED sia parte integrante o coincida con una struttura (¹)

Tipo	Formato
1.4.1. inspireId	Identificatore unico della struttura in base ai requisiti della direttiva 2007/2/CE.
1.4.2 thematicId (²)	Identificatore tematico di oggetto.
1.4.3 riverBasinDistrict	Codice identificativo e/o nome assegnato al distretto idrografico di un corso d'acqua.
1.4.4. Geometry	Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo della struttura) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 con una precisione di 5 cifre decimali.
1.4.5. Funzione	Attività svolte dalla struttura. La funzione è definita dall'attività della struttura, espressa come codice NACE.
1.4.6. Denominazione della struttura	Denominazione ufficiale o nome proprio o convenzionale della struttura.
1.4.7. Status	Stato operativo della struttura.
1.4.8. Osservazioni	Ogni altra informazione pertinente. Facoltativo.

(¹) Si tratta di una «struttura di produzione», secondo la definizione del regolamento (UE) n. 1089/2010, allegato IV, punto 8.2.1: «uno o più impianti sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica, progettati, costruiti o installati per specifici scopi produttivi o industriali, ivi comprese tutte le infrastrutture, le attrezzature e i materiali», e rientrante nell'ambito del regolamento (CE) n. 166/2006.

(²) Questo campo ha una molteplicità di 0-1 nell'ambito di INSPIRE.

ALLEGATO II

Informazioni sugli impianti d'incenerimento dei rifiuti e di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a 2 tonnellate l'ora e sugli impianti di cui al capo V della direttiva 2010/75/UE

2.1. Impianti d'incenerimento dei rifiuti o impianti di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a 2 tonnellate l'ora	Un riferimento all'elenco di tali installazioni reso accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE.
2.2. Installazioni di cui al capo V della direttiva 2010/75/UE (installazioni che utilizzano solventi organici)	a) Numero complessivo d'installazioni di cui al capo V della direttiva 2010/75/UE. b) Numero d'installazioni conformi all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/75/UE. c) Numero d'installazioni per cui è stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE. d) Numero d'installazioni per cui è stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1136 DELLA COMMISSIONE**del 10 agosto 2018****che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità***[notificata con il numero C(2018) 5243]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 63, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza del virus. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi ripercussioni sulla salute dei volatili domestici e selvatici e sulla redditività degli allevamenti avicoli.
- (2) La direttiva 2005/94/CE stabilisce le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività e prevede inoltre talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria.
- (3) È noto che i volatili selvatici, in particolare gli uccelli acquatici migratori, sono ospiti naturali dei virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità, che essi trasportano, di solito senza presentare segni della malattia, durante i loro spostamenti migratori stagionali. A partire dal 2005 è stato tuttavia dimostrato che virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5 possono infettare uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus su lunghe distanze da un continente all'altro.
- (4) La presenza di virus dell'influenza aviaria, e in particolare di virus dell'HPAI, nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende che detengono pollame o altri volatili in cattività, in particolare nel corso degli spostamenti stagionali degli uccelli migratori, con il rischio di un'ulteriore diffusione dei virus da un'azienda infetta ad altre aziende, che potrebbe causare forti perdite economiche.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato il 14 settembre 2017 un parere scientifico globale sull'influenza aviaria ⁽²⁾, confermando che la rigorosa applicazione di misure di biosicurezza svolge un ruolo fondamentale per la prevenzione della diffusione dei virus dell'HPAI dai volatili selvatici al pollame e ad altri volatili in cattività («parere EFSA del 2017»).
- (6) Il parere EFSA del 2017 elenca le principali misure di biosicurezza da applicare costantemente in diversi sistemi di allevamento avicoli, tra cui le piccole aziende agricole. In esso si afferma inoltre che determinati principi generali di biosicurezza si applicano in maniera universale alle aziende avicole, mentre per ottimizzare la protezione devono essere tenute in considerazione le caratteristiche uniche di ciascun allevamento, in base a consulenze di esperti.
- (7) Il parere EFSA del 2017 ha valutato e individuato i rischi di introduzione dei virus dell'HPAI nelle aziende avicole, quali la detenzione di anatre ed oche domestiche insieme ad altre specie di pollame, e i rischi correlati a determinate attività, quali il rilascio di pollame per il ripopolamento di selvaggina da penna, proponendo infine misure per la riduzione di tali rischi.

⁽¹⁾ GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16.⁽²⁾ EFSA Journal 2017;15(10):4991.

- (8) Il parere EFSA del 2017 ha concluso che la sorveglianza passiva dei volatili selvatici costituisce il mezzo più efficace per l'individuazione precoce della presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici se le infezioni da virus dell'HPAI sono associate a mortalità, e ha raccomandato il campionamento e l'effettuazione di esami di laboratorio sulle specie obiettivo di volatili selvatici. L'EFSA ha successivamente pubblicato un elenco di specie obiettivo di volatili selvatici nella propria relazione scientifica sull'influenza aviaria approvata il 18 dicembre 2017 ⁽¹⁾.
- (9) In una relazione scientifica sull'influenza aviaria approvata il 22 marzo 2018 ⁽²⁾, l'EFSA ha affermato che non risultano casi di infezione degli esseri umani a causa del virus A(H5N8) o dei virus, recentemente apparsi, A(H5N5) e A(H5N6), che rappresentano un riassortimento di virus A(H5) appartenenti al clade 2.3.4.4 con virus locali europei che donano il gene N5 o N6. Si ritiene che i virus A(H5N8), A(H5N5) e A(H5N6) siano adattati prevalentemente alle specie avicole.
- (10) Il parere EFSA del 2017 ha concluso inoltre che in determinate situazioni epidemiologiche può essere opportuno che gli Stati membri intensifichino temporaneamente alcune misure preventive in prossimità del luogo in cui è stata confermata un'infezione da virus dell'HPAI in un volatile selvatico o nelle sue feci, in particolare al fine di valutare se sia avvenuta la trasmissione ad aziende avicole e se le misure di biosicurezza sono applicate in maniera efficace per prevenire l'introduzione dei virus.
- (11) Al fine di intervenire sulle popolazioni di volatili più a rischio di infezione da influenza aviaria e di assicurare l'efficacia delle misure di cui alla presente decisione, determinate misure preventive dovrebbero pertanto essere dirette alle aziende che detengono pollame.
- (12) La decisione di esecuzione (UE) 2017/263 della Commissione ⁽³⁾ prevedeva misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate per ridurre il rischio di trasmissione di virus dell'HPAI da volatili selvatici al pollame mediante la prevenzione dei contatti diretti e indiretti tra tali popolazioni, e imponeva agli Stati membri di individuare le zone dei loro territori particolarmente a rischio di introduzione di virus dell'HPAI nelle aziende detentrici di pollame o di altri volatili in cattività («zone ad alto rischio»), tenendo conto tra l'altro della situazione epidemologica e di fattori di rischio specifici. Tale decisione di esecuzione è stata applicata fino al 30 giugno 2018.
- (13) Le misure stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2017/263 dovrebbero quindi essere rivedute tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica nel pollame, in altri volatili in cattività e nei volatili selvatici nell'Unione e nei paesi terzi pertinenti in termini di rischio, del parere EFSA del 2017 e delle successive relazioni scientifiche sull'influenza aviaria dell'EFSA, e dell'esperienza che gli Stati membri hanno acquisito nell'attuazione delle misure disposte dalla suddetta decisione di esecuzione.
- (14) Di conseguenza, tenuto conto della continua minaccia di trasmissione dei virus dell'HPAI da volatili selvatici infetti e del rischio di focolai in aziende che detengono pollame o altri volatili in cattività, è opportuno stabilire nella presente decisione misure aggiornate che tengano presenti i risultati del riesame della decisione di esecuzione (UE) 2017/263.
- (15) L'esperienza acquisita nell'attuazione delle misure stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/263 mostra che alcune deroghe alle misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate sono necessarie affinché i singoli Stati membri possano adattare tali misure all'evoluzione della situazione epidemologica.
- (16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce misure di riduzione del rischio, determinate misure di biosicurezza rafforzate e sistemi di individuazione precoce dei rischi di introduzione, attraverso i volatili selvatici, di virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nelle aziende, nonché misure volte a sensibilizzare i titolari e altre persone attive nel settore avicolo a tali rischi e alla necessità di attuare o rafforzare le misure di biosicurezza nelle loro aziende.

⁽¹⁾ EFSA Journal 2017;15(12):5141.

⁽²⁾ EFSA Journal 2018;16(3):5240.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/263 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (GUL 39 del 16.2.2017, pag. 6).

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2005/94/CE.

*Articolo 3***Individuazione delle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus dell'HPAI**

1. Gli Stati membri individuano le zone dei loro territori che sono particolarmente a rischio di introduzione dei virus dell'HPAI nelle aziende («zone ad alto rischio»), tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) i fattori di rischio di introduzione dei virus dell'HPAI nelle aziende, in particolare sotto i seguenti aspetti:
 - i) la loro ubicazione geografica in zone degli Stati membri attraverso le quali si spostano gli uccelli migratori, o dove tali volatili si riposano durante i loro spostamenti migratori dopo l'ingresso nell'Unione in particolare attraverso le rotte migratorie nordorientali e orientali;
 - ii) la loro prossimità a zone umide, stagni, paludi, laghi, fiumi o mari dove gli uccelli migratori, in particolare quelli degli ordini *Anseriformes* e *Charadriiformes*, possono radunarsi e fare tappa;
 - iii) la loro ubicazione geografica in zone caratterizzate da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici;
 - iv) la detenzione di pollame in allevamenti all'aperto in cui non sia possibile prevenire o controllare adeguatamente il contatto tra volatili selvatici e pollame;
 - v) l'individuazione ora e in passato di virus dell'HPAI nel pollame, in altri volatili in cattività e in volatili selvatici;
- b) i fattori di rischio di diffusione dei virus dell'HPAI all'interno di aziende e tra aziende, in particolare qualora:
 - i) l'ubicazione geografica dell'azienda sia in una zona ad alta densità di aziende, in particolare aziende che detengono anatre ed oche e altro pollame con accesso a spazi all'aperto;
 - ii) l'intensità della circolazione di veicoli per il trasporto di pollame e persone all'interno di aziende e tra aziende, nonché di altri contatti diretti e indiretti tra le aziende, sia elevata;
- c) le valutazioni del rischio e le consulenze scientifiche in relazione alla gravità della diffusione dei virus dell'HPAI attraverso i volatili selvatici effettuate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dagli organismi nazionali e internazionali di valutazione del rischio;
- d) i risultati dei programmi di sorveglianza condotti in conformità all'articolo 4 della direttiva 2005/94/CE.

2. Gli Stati membri assicurano che i portatori di interesse del settore avicolo, tra cui le piccole aziende, siano informati con i mezzi più opportuni sulla delimitazione delle zone ad alto rischio individuate in conformità al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri riesaminano costantemente l'estensione della delimitazione delle zone ad alto rischio.

*Articolo 4***Misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate**

1. Gli Stati membri monitorano costantemente la situazione epidemiologica specifica nei propri territori, tenendo presenti anche le minacce costituite dall'individuazione dell'HPAI nel pollame, in altri volatili in cattività e nei volatili selvatici in altri Stati membri e nei paesi terzi vicini, come anche le valutazioni del rischio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

2. Gli Stati membri adottano misure idonee e fattibili nelle zone ad alto rischio al fine di ridurre il rischio di trasmissione dei virus dell'HPAI dai volatili selvatici al pollame.

3. Le misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate sono rivolte a prevenire il contatto diretto o indiretto dei volatili selvatici, in particolare degli uccelli acquatici migratori, con il pollame, in particolare anatre ed oche.

4. In funzione della valutazione della situazione epidemiologica di cui al paragrafo 1, gli Stati membri vietano le seguenti attività nelle zone ad alto rischio:
- a) la detenzione di anatre ed oche insieme ad altre specie di pollame, salvo se:
 - i) il rischio di introduzione del virus è ritenuto insignificante a causa delle caratteristiche dell'azienda e delle misure di riduzione del rischio in atto che sono considerate sufficienti dall'autorità competente; oppure
 - ii) specie di pollame diverse da anatre ed oche sono utilizzate come sentinelle in conformità alle disposizioni dell'autorità competente;
 - b) l'allevamento di pollame all'aria aperta, salvo se:
 - i) il pollame è protetto dal contatto con volatili selvatici tramite reti, tetti, tessuti orizzontali o altri mezzi atti a impedire il contatto; oppure
 - ii) il pollame è alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che ostacola in modo sufficiente l'accesso di volatili selvatici e impedisce quindi che abbiano contatti con il mangime o l'acqua destinati al pollame;
 - c) l'impiego di serbatoi d'acqua all'aperto destinati al pollame; salvo se necessari per motivi di benessere degli animali nel caso di determinati tipi di pollame purché adeguatamente protetti dall'accesso di volatili selvatici;
 - d) l'abbeveraggio del pollame con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici; salvo se l'acqua è sottoposta a un trattamento che garantisce l'inattivazione dei virus dell'influenza aviaria;
 - e) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali; salvo se tali eventi sono organizzati e gestiti in maniera da ridurre al minimo il rischio di diffusione del virus da volatili eventualmente infetti ad altri uccelli;
 - f) l'utilizzo di uccelli da richiamo degli ordini *Anseriformes* e *Charadriiformes*; salvo se utilizzati nel quadro di un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria condotto in conformità all'articolo 4 della direttiva 2005/94/CE, di progetti di ricerca, studi ornitologici o altre attività consentite dall'autorità competente;
 - g) il rilascio di pollame per il ripopolamento di selvaggina da penna; salvo se autorizzato dalle autorità competenti a condizione che:
 - i) tali attività siano separate dalle altre aziende; e
 - ii) il pollame destinato al ripopolamento sia stato sottoposto a test virologici per la ricerca dell'influenza aviaria ai sensi del capitolo IV, punto 4, lettera a), del manuale diagnostico per l'influenza aviaria figurante nell'allegato della decisione 2006/437/CE ⁽¹⁾ della Commissione, con esito negativo, in base a campioni prelevati da ogni unità produttiva a meno di 48 ore dal rilascio del pollame.
5. In base al riesame regolare delle misure in conformità all'articolo 5, gli Stati membri possono estendere o limitare l'ambito e il periodo di applicazione delle misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate di cui al paragrafo 4.
6. Gli Stati membri incoraggiano il settore avicolo a sostenere attività di formazione riguardanti le misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate dedicate ai titolari di aziende avicole, a sviluppare piani di biosicurezza specifici per ciascuna azienda e a monitorare l'applicazione delle misure di biosicurezza.

Articolo 5

Mantenimento e riesame delle misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate applicate nelle zone ad alto rischio

1. Gli Stati membri mantengono in vigore le misure applicate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, nelle zone ad alto rischio per tutto il periodo nel quale nei loro territori persiste un rischio elevato di introduzione e diffusione di virus dell'HPAI.
2. Gli Stati membri riesaminano periodicamente le misure da essi adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, al fine di adeguarle e adattare alla situazione epidemiologica prevalente, in particolare in riferimento ai rischi rappresentati dai volatili selvatici.

⁽¹⁾ Decisione 2006/437/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (GUL 237 del 31.8.2006, pag. 1).

3. Gli Stati membri basano il riesame di cui al paragrafo 2 sulla valutazione dei fattori seguenti:
 - a) l'evoluzione della situazione della malattia nei volatili selvatici, la curva epidemiologica, ossia il numero di nuove infezioni per unità di tempo, la mappatura delle rilevazioni positive e negative e la dinamica dell'infezione;
 - b) la presenza di specie di volatili selvatici migratori e sedentari, in particolare delle specie individuate come bersaglio per la sorveglianza dell'influenza aviaria;
 - c) il verificarsi di focolai di HPAI nel pollame e in altri volatili in cattività, in particolare in seguito all'introduzione primaria di virus provenienti da volatili selvatici;
 - d) l'individuazione di HPAI nel pollame, in altri volatili in cattività e in volatili selvatici durante la sorveglianza continua;
 - e) il sottotipo o i sottotipi di virus dell'HPAI, l'evoluzione del virus e la potenziale rilevanza per la salute umana;
 - f) la situazione epidemiologica dell'HPAI nei volatili selvatici, nel pollame e in altri volatili in cattività nei territori degli Stati membri e dei paesi terzi vicini, e le valutazioni del rischio effettuate dall'EFSA e da organismi nazionali e internazionali di valutazione del rischio;
 - g) il livello di attuazione e di efficienza delle misure previste dalla presente decisione.

Articolo 6

Sensibilizzazione

Gli Stati membri assicurano che siano in atto le misure necessarie per sensibilizzare i portatori di interessi del settore avicolo, tra cui le piccole aziende avicole, ai rischi di introduzione di virus dell'HPAI nelle aziende, e per fornire loro le informazioni più adeguate sulle misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate previste all'articolo 4, in particolare le misure da attuare nelle zone ad alto rischio, attraverso i mezzi più idonei per portare tali informazioni alla loro attenzione.

Gli Stati membri sensibilizzano inoltre i gruppi partecipanti a varie attività riguardanti la fauna selvatica, tra cui ornitologi, *bird-watchers* e cacciatori.

Articolo 7

Sistemi di individuazione precoce negli allevamenti avicoli

1. Gli Stati membri introducono o rafforzano i sistemi esistenti di individuazione precoce affinché i titolari segnalino rapidamente all'autorità competente qualsiasi segno della presenza di virus dell'HPAI negli allevamenti avicoli di aziende in zone ad alto rischio.
2. I sistemi di cui al paragrafo 1 assumono come parametri pertinenti della probabile presenza della malattia come minimo una riduzione considerevole del consumo di mangime e acqua e della produzione di uova, il tasso di mortalità osservato e qualsiasi segno clinico o lesione post mortem indicativi della presenza di virus dell'HPAI, tenendo conto di una variazione di questi parametri in diverse specie di pollame e tipi di produzione diversi.

Articolo 8

Sorveglianza rafforzata nei volatili selvatici

1. Gli Stati membri assicurano che siano effettuati una sorveglianza rafforzata delle popolazioni di volatili selvatici e l'ulteriore monitoraggio dei volatili morti o malati, in conformità agli orientamenti per l'attuazione di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici, di cui all'allegato II della decisione 2010/367/UE⁽¹⁾ della Commissione, adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2005/94/CE.
2. Gli Stati membri possono concentrare il campionamento e gli esami di laboratorio dei volatili selvatici su specie e zone geografiche che non sono state in precedenza interessate dall'HPAI.

⁽¹⁾ Decisione 2010/367/UE della Commissione, del 25 giugno 2010, sull'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici (GUL 166 dell'1.7.2010, pag. 22).

*Articolo 9***Misure supplementari temporanee qualora sia confermata la presenza di casi di HPAI in volatili selvatici**

1. Qualora la presenza di virus dell'HPAI sia confermata in campioni prelevati da uno o più volatili selvatici o dalle loro feci e se è stato individuato un rischio maggiore di introduzione di virus in aziende o un rischio potenziale per la salute pubblica, gli Stati membri adottano misure supplementari temporanee in prossimità del luogo dell'individuazione, tra le quali:
 - a) attuazione delle misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate in conformità all'articolo 4;
 - b) sorveglianza rafforzata dei volatili selvatici in conformità all'articolo 8;
 - c) se necessario, indagini epidemiologiche e visite delle aziende, comprendenti se opportuno campionamento e test di ricerca dell'HPAI;
 - d) l'introduzione e il rafforzamento di sistemi di individuazione precoce a norma dell'articolo 7.
2. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione di alcune delle misure di cui al paragrafo 1 se l'autorità competente ritiene che il rischio di introduzione dei virus dell'HPAI sia trascurabile per talune parti del territorio o determinati tipi di aziende.

*Articolo 10***Obblighi in materia di osservanza e di informazione**

1. Gli Stati membri provvedono al monitoraggio dell'attuazione delle misure di cui alla presente decisione da parte dei titolari e del settore avicolo.
2. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure da essi adottate per conformarsi alla presente decisione in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

*Articolo 11***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1137 DELLA COMMISSIONE**del 10 agosto 2018****concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno utilizzato per il trasporto di prodotti originari di alcuni paesi terzi***[notificata con il numero C(2018) 5245]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza e quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione ⁽²⁾ contiene disposizioni sui controlli fitosanitari e sulle misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina. Gli articoli da 1 a 4 di tale decisione scadono il 31 luglio 2018.
- (2) Dai controlli fitosanitari effettuati dagli Stati membri a norma di tale decisione, nonché dell'articolo 13 bis della direttiva 2000/29/CE, è emerso che il materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di alcuni prodotti originari della Bielorussia e della Cina («i prodotti specificati») non era conforme alle prescrizioni dell'Unione sulla marcatura del materiale da imballaggio in legno stabilite nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, della direttiva 2000/29/CE e che in alcuni casi esso era anche infestato da organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, di detta direttiva.
- (3) Al fine di garantire una migliore preparazione delle autorità che eseguono i rispettivi controlli fitosanitari, le autorità aeroportuali e portuali e le altre autorità responsabili del controllo della circolazione delle merci o qualsiasi operatore professionale coinvolto nell'importazione dei prodotti specificati accompagnati da materiale da imballaggio in legno, dovrebbero, non appena sono a conoscenza dell'imminente arrivo di tale materiale da imballaggio in legno, trasmettere un preavviso all'ufficio doganale del punto di entrata e all'organismo ufficiale responsabile del punto di entrata.
- (4) Il materiale da imballaggio in legno delle spedizioni di prodotti specificati dovrebbe essere soggetto periodicamente a controlli fitosanitari. Gli Stati membri dovrebbero definire la frequenza con cui il materiale da imballaggio in legno di prodotti specificati è sottoposto a controlli fitosanitari. Il tasso di frequenza non dovrebbe essere inferiore all'1 % del materiale da imballaggio in legno importato dei prodotti specificati, al fine di garantire il controllo di un campione rappresentativo.
- (5) Tale materiale da imballaggio in legno, nonché i prodotti specificati, dovrebbero essere soggetti alle norme dell'Unione sui controlli doganali fino al completamento di detti controlli fitosanitari, al fine di garantire che la loro libera circolazione nel territorio dell'Unione non presenti alcun rischio fitosanitario.
- (6) I controlli fitosanitari dovrebbero essere eseguiti al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione approvato a tal fine dall'organismo ufficiale responsabile, al fine di garantire che tali controlli siano effettuati nelle strutture più adeguate.
- (7) Se i controlli fitosanitari sono eseguiti nel luogo di destinazione e si constata che le disposizioni dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, della direttiva 2000/29/CE non sono rispettate o che il materiale da imballaggio in legno è infestato da organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, di detta direttiva, lo Stato membro interessato dovrebbe trattare adeguatamente il rispettivo materiale da imballaggio in legno e distruggerlo immediatamente per assicurare la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione.
- (8) Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione, utilizzando uno specifico modello di relazione elettronico, il numero e i risultati dei controlli fitosanitari effettuati in conformità alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione, del 18 febbraio 2013, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina (GUL 47 del 20.2.2013, pag. 74).

- (9) L'esperienza acquisita con i controlli fitosanitari finora eseguiti dimostra che, al fine di fornire alle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi ulteriori dettagli sulle intercettazioni concernenti materiale da imballaggio in legno, occorre che gli Stati membri comunichino tutte le informazioni necessarie a identificare le fonti di marcature inaffidabili o non corrette.
- (10) È opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° ottobre 2018, in modo da consentire agli organismi ufficiali responsabili e agli operatori professionali di adeguarsi alle nuove disposizioni.
- (11) Per assicurare che non si verifichi alcun vuoto giuridico fino a tale data, gli articoli da 1 a 4 della decisione di esecuzione 2013/92/UE, che scadono il 31 luglio 2018, dovrebbero applicarsi fino al 30 settembre 2018.
- (12) Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2013/92/UE a decorrere dal 1° ottobre 2018, data di applicazione della presente decisione.
- (13) La presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 30 giugno 2020 in modo da consentire l'adozione delle misure eventualmente necessarie entro tale termine.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «materiale da imballaggio in legno»: legname o prodotti in legno utilizzati per sostenere, proteggere o trasportare una merce, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli, effettivamente utilizzati o meno per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno trasformato mediante colla, calore o pressione o una combinazione di questi fattori e del materiale da imballaggio interamente costituito di legno di spessore non superiore a 6 mm;
- b) «prodotti specificati»: prodotti originari della Bielorussia e della Cina importati nell'Unione, sostenuti, protetti o trasportati tramite materiale da imballaggio in legno, con i codici della nomenclatura combinata (NC) o i codici TARIC indicati nell'allegato I della presente decisione e conformi alle descrizioni figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾;
- c) «spedizione»: quantitativo di merci compreso in un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità;
- d) «operatore professionale»: qualsiasi persona di diritto pubblico o privato coinvolta professionalmente nell'introduzione di materiale da imballaggio in legno nel territorio dell'Unione e giuridicamente responsabile di tale introduzione.

Articolo 2

Sorveglianza

Il materiale da imballaggio in legno di ciascuna spedizione dei prodotti specificati è sottoposto, dal momento dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, a vigilanza doganale a norma dell'articolo 134, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ nonché alla sorveglianza degli organismi ufficiali responsabili di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE.

Il materiale da imballaggio in legno e i prodotti specificati possono essere soggetti a uno dei regimi doganali di cui all'articolo 5, paragrafo 16, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013, ad eccezione delle procedure speciali indicate all'articolo 210, lettere a) e b), di tale regolamento, purché siano stati completati i controlli fitosanitari di cui all'articolo 4 della presente decisione.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

*Articolo 3***Preavviso dell'importazione di materiale da imballaggio in legno**

Le autorità aeroportuali e portuali e le altre autorità responsabili del controllo della circolazione delle merci o qualsiasi operatore professionale coinvolto nell'importazione di prodotti specificati accompagnati da materiale da imballaggio in legno, non appena sono a conoscenza dell'imminente arrivo di tale materiale, trasmettono un preavviso all'ufficio doganale del punto di entrata e all'organismo ufficiale responsabile del punto di entrata.

*Articolo 4***Controlli fitosanitari**

Il materiale da imballaggio in legno utilizzato per le spedizioni di prodotti specificati è sottoposto periodicamente ai controlli fitosanitari di cui all'articolo 13 *bis*, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della direttiva 2000/29/CE per confermare che tale materiale soddisfa le prescrizioni dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, della direttiva 2000/29/CE.

In base al rischio fitosanitario individuato, gli Stati membri definiscono la frequenza con cui il materiale da imballaggio in legno di prodotti specificati è sottoposto ai controlli fitosanitari. Il tasso di frequenza non può essere inferiore all'1 % delle spedizioni dei prodotti specificati. Fino al completamento dei controlli il materiale da imballaggio in legno e i rispettivi prodotti specificati rimangono sotto vigilanza doganale a norma dell'articolo 134 del regolamento (UE) n. 952/2013 e sono sottoposti anche alla sorveglianza dell'organismo ufficiale responsabile.

I controlli fitosanitari sono eseguiti al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione approvato a tal fine dall'organismo ufficiale responsabile.

*Articolo 5***Misure in caso di mancata conformità**

Se dai controlli fitosanitari di cui all'articolo 4 emerge che le disposizioni dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, della direttiva 2000/29/CE non sono rispettate o che il materiale da imballaggio in legno è infestato da organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, di tale direttiva, lo Stato membro interessato adotta immediatamente, nei confronti del materiale da imballaggio in legno non conforme, una delle misure previste all'articolo 13 *quater*, paragrafo 7, di detta direttiva.

Quando tale mancata conformità o tale infestazione è constatata nel luogo di destinazione di cui all'articolo 4 della presente decisione, lo Stato membro interessato assicura la distruzione immediata di tale materiale da imballaggio in legno. Prima della distruzione il materiale da imballaggio in legno è trattato in modo da garantire che non vi sia alcun rischio fitosanitario durante e dopo la distruzione.

*Articolo 6***Comunicazione**

Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione ⁽¹⁾, gli Stati membri notificano alla Commissione il numero e i risultati dei controlli fitosanitari eseguiti in conformità alla presente decisione, utilizzando il modello di relazione elettronico riportato nell'allegato II della presente decisione, entro le seguenti date:

- a) il 31 ottobre 2019 per il periodo dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019;
- b) il 31 marzo 2020 per il periodo dal 1° ottobre 2019 al 29 febbraio 2020.

*Articolo 7***Modifica della decisione di esecuzione 2013/92/UE**

L'articolo 7, secondo comma, della decisione di esecuzione 2013/92/UE è sostituito dal seguente:

«Gli articoli da 1 a 4 si applicano fino al 30 settembre 2018.»

⁽¹⁾ Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 37).

*Articolo 8***Abrogazione della decisione di esecuzione 2013/92/UE**

La decisione 2013/92/UE è abrogata a decorrere dal 1° ottobre 2018.

*Articolo 9***Applicazione**

Gli articoli da 1 a 6 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2018.

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2020.

*Articolo 10***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO I

PRODOTTI SPECIFICATI

2514 00 00	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2515	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
4401	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (escl. container concepiti e strutturati appositamente per uno o più modi di trasporto)
4415 20	Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (escl. container concepiti e strutturati appositamente per uno o più modi di trasporto)
4415 20 90	Palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno (escl. container concepiti e strutturati appositamente per uno o più modi di trasporto; palette di carico semplici e spalliere di palette)
4415 20 20	Palette di carico e spalliere di palette, di legno
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno [escl. pannelli di legno compensato, liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non assemblate, ed edifici prefabbricati]
4421	Altri lavori di legno, n.n.a.
6501 00	Campane non formate, né cerchiare, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli
6801 00 00	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (escl. ardesia)
6802	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente
6803 00	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata (escl. granuli, scaglie e polveri di ardesia, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, matite di ardesia e tavole di ardesia pronte per l'uso o lavagne per scrivere o per disegnare)
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
6811 40	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili, contenenti amianto
6902 00	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili
6904 00	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica, non refrattari

6905 00	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia
6906 00	Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ceramici refrattari, condotte di fumo, tubi specificamente realizzati per laboratori, tubi e pezzi isolanti e altri tubi per usi elettrotecnici)
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti refrattari, piastrelle da usare come tovagliette, oggetti ornamentali e piastrelle specificamente realizzate per stufe)
6912 00 83	Oggetti per uso domestico ed oggetti da toilette, di grès (escl. oggetti per il servizio da tavola o da cucina, vasche da bagno, bidè, lavandini e apparecchi fissi simili per usi sanitari, statuette ed altri oggetti d'ornamento, vasi, giare, damigiane e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio)
6912 00 23	Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di grès (escl. statuette ed altri oggetti d'ornamento, vasi, giare, damigiane e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, macinini per caffè e per spezie con recipienti di ceramica e parti operanti di metallo)
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti
7313 00	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti
7317 00	Punte, chiodi, puntine da disegno, graffette ondulate, rampini ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia (esclusi quelli con capocchia di rame e punti metallici presentati in barrette)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati)
7415	Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame (escl. punti metallici presentati in barrette, viti a legno, tappi, cocchiumi e oggetti simili, filettati)
8101 96	Fili di tungsteno
8102 96	Fili di molibdeno
8205 90 10	Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale
8465 93	Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare il legno, il sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie plastiche dure o materie dure simili (escl. macchine per lavorazione a mano e centri di lavorazione)
4504 90 80	Sughero agglomerato, con o senza legante, e lavori di sughero agglomerato (escl. calzature e loro parti, soles interne, anche amovibili; cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti; borre per cartucce per fucili o carabine; giocattoli, giochi, oggetti per sport e loro parti; cubi, mattoni, lastre, fogli o strisce; quadrelli (mattonelle) di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi; turaccioli)
4823 90 85	Carta, cartoni, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli di larghezza ≤ 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare, con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato, o tagliati in forme non quadrate o rettangolari e lavori di pasta di cellulosa, carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, n.n.a.
6912 00 83	Oggetti per uso domestico ed oggetti da toilette, di grès (escl. oggetti per il servizio da tavola o da cucina, vasche da bagno, bidè, lavandini e apparecchi fissi simili per usi sanitari, statuette ed altri oggetti d'ornamento, vasi, giare, damigiane e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio)

7108 13 80	Oro, compreso l'oro platinato, semilavorato, per usi non monetari (escl. fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è > 0,15 mm, e lastre, barre, fili e profilati di sezione piena)
7110 19 80	Platino semilavorato (escl. fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è > 0,15 mm, e lastre, barre, fili e profilati di sezione piena)
7304 31 20	Tubi di precisione, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)
7304 41 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)
8407 33 20	Motori a pistone alternativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), del tipo utilizzato per i veicoli al capitolo 87, di cilindrata > 250 cm ³ ma ≤ 500 cm ³
8407 33 80	Motori a pistone alternativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), del tipo utilizzato per i veicoli al capitolo 87, di cilindrata > 500 cm ³ ma ≤ 1 000 cm ³
8424 49 10	Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici per l'agricoltura o l'orticoltura costruite per essere trasportate o trainate da un trattore
8424 82 90	Apparecchi meccanici per l'agricoltura o l'orticoltura, anche azionati a mano, per spruzzare o spargere materie liquide o in polvere (escl. irroratrici e apparecchi per annaffiare)
8424 89 40	Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati
8424 89 70	Apparecchi meccanici, anche azionati a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a.
8467 29 51	Smerigliatrici angolari, per l'impiego a mano, a motore elettrico incorporato, funzionanti con una sorgente di energia esterna
8544 19 00	Fili per avvolgimenti, per l'elettricità, di materie diverse dal rame, isolati
8544 49 91	Fili e cavi elettrici, per tensioni ≤ 1 000 V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, con diametro dei singoli fili > 0,51 mm, n.n.a.
8708 30 10	Freni e servofreni e loro parti, destinati all'industria del montaggio di: motocultivatori, autoveicoli da turismo e veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata ≤ 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm ³ e autoveicoli per usi speciali della voce 8705, n.n.a.
8708 40 20	Cambi di velocità e loro parti, destinati all'industria del montaggio di: motocultivatori, autoveicoli da turismo e veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata ≤ 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm ³ e autoveicoli per usi speciali della voce 8705, n.n.a.
8708 91 20	Radiatori e loro parti, destinati all'industria del montaggio di: motocultivatori, autoveicoli da turismo e veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata ≤ 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm ³ e autoveicoli per usi speciali della voce 8705, n.n.a.
8708 92 20	Silenziatori e tubi di scappamento e loro parti, destinati all'industria del montaggio di: motocultivatori, autoveicoli da turismo e veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata ≤ 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm ³ e autoveicoli per usi speciali della voce 8705, n.n.a.

ALLEGATO II

MODELLO DI RELAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6

Relazione sui controlli fitosanitari all'importazione effettuati sul materiale da imballaggio in legno di ciascuna spedizione dei prodotti specificati originari della Bielorussia e della Cina

Periodo di riferimento:

Stato membro relatore:

Punti di entrata interessati:	Luoghi di ispezione:	Numero di spedizioni ispezionate nel luogo di destinazione: Numero di spedizioni ispezionate al punto di entrata:
		Codice della nomenclatura combinata:
Numero di spedizioni in arrivo che entrano nell'Unione attraverso lo Stato membro relatore		
Numero di spedizioni sottoposte a ispezione		
Di cui , numero di spedizioni con materiale da imballaggio in legno conforme		
Di cui , numero di spedizioni intercettate con materiale da imballaggio in legno non conforme		
— Di cui, spedizioni in cui è stata riscontrata la presenza di un organismo nocivo e che sono prive di un marchio ISPM 15 conforme (fornire i dati disaggregati per organismo nocivo e indicare se il marchio è assente o non corretto)		
— Di cui, spedizioni in cui è stata riscontrata la presenza di un organismo nocivo e che sono dotate di un marchio ISPM 15 conforme (fornire i dati disaggregati per organismo nocivo). Indicare il codice del paese, il codice del produttore/fornitore del trattamento e il codice del trattamento del marchio o dei marchi ISPM 15		
— Di cui, spedizioni che sono solo prive di un marchio ISPM 15 conforme (fornire i dati disaggregati per marchio assente e marchio non corretto)		
% di prodotti specificati controllati (sul totale delle spedizioni)		

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT